

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

504° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 21
3 ^a - Affari esteri	» 23
4 ^a - Difesa	» 27
6 ^a - Finanze e tesoro	» 28
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 43
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 47
10 ^a - Industria	» 51
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 57

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	Pag. 5
3 ^a (Affari esteri) e 4 ^a (Difesa)	» 16

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 3
--	--------

Organismi bicamerali

Interventi nel Mezzogiorno	Pag. 67
Questioni regionali	» 61

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 73
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 77
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 79
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 80
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 84
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 86
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri ...	» 87
10 ^a - Industria - Pareri	» 88

CONVOCAZIONI	Pag. 89
--------------------	---------

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

80ª Seduta

Presidenza del Presidente
MACIS

La seduta inizia alle ore 14,30.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente MACIS informa che i senatori Pietro Ferrara e Sirtori, ai quali la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - a seguito delle decisioni assunte nella seduta del 18 aprile 1990 - aveva rivolto l'invito ad optare tra il mandato parlamentare e le cariche, rispettivamente, di sindaco del comune di Pachino e di componente del collegio commissariale dell'Ospedale Melloni di Milano, hanno rassegnato le dimissioni dalle cariche anzidette.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) Doc. IV, n. 83, contro il senatore Sirtori, per i reati di cui agli articoli 317 del codice penale (concussione) e 7, ultimo comma, della legge n. 195 del 1974 (violazione di norme sul finanziamento dei partiti politici).

Il presidente MACIS riassume le precedenti discussioni.

Intervengono i senatori IMPOSIMATO, CASOLI, PINTO, MAZZOLA, VENTRE, FILETTI e il presidente MACIS.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Pinto di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) Doc. IV, n. 88, contro il senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595, comma terzo, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa).

Il presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

Dopo interventi dei senatori FRANCHI e PINTO la Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Ventre di redigere la relazione per l'Assemblea.

3) Doc. IV, n. 89, contro il senatore Meraviglia, per il reato di cui agli articoli 110, 112 del codice penale e 1 della legge 22 gennaio 1948, n. 66 (blocco stradale).

Il presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

Dopo interventi dei senatori PINTO e FILETTI, la Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Ventre di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15,15.

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE**2^a (Giustizia)****12^a (Igiene e sanità)**

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

36^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente della 12^a Commissione*

ZITO

Intervengono il ministro per gli affari sociali Jervolino Russo, ed il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Castiglione.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice ONGARO BASAGLIA rileva innanzitutto che l'impianto generale del disegno di legge è stato confermato dalla Camera dei deputati, se non addirittura peggiorato. Ella segnala quindi alcune gravi incongruenze contenute nelle modifiche apportate dalla Camera: all'articolo 15, nel nuovo testo dell'articolo 72 della legge n. 685, si fa riferimento alla dose media giornaliera di stupefacenti, che però non è stata quantificata, dato che ciò è impossibile; in questo senso si sono infatti pronunciati tutti gli esperti del settore. È altresì impossibile distinguere tra consumatore abituale di stupefacenti e consumatore occasionale. Il disegno di legge implica la rottura di ogni rapporto tra le strutture assistenziali e di tossicodipendenti, mentre forti perplessità desta anche la decisione della Camera dei deputati di accoppiare le campagne informative sugli effetti degli stupefacenti a quelle sulla gravità dei fenomeni criminosi connessi al traffico. Esprime poi forte contrarietà rispetto alla scelta di soppressione dell'ipotesi di regolamentazione della vendita e della pubblicità dei superalcolici.

Il senatore CORRENTI, con riferimento al testo approvato dalla Camera dei deputati dell'articolo 71-bis della legge n. 685, relativo ai reati associativi, rileva che esso configura un assurdo aggravamento della posizione di coloro i quali si associno per fare traffico di modiche

quantità di droghe leggere: vi è il rischio di condannare a pene pesantissime anche gruppi di giovani che facciano piccolo traffico di droghe leggere. Esprime poi totale contrarietà al testo dell'articolo 23 del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e relativo all'espulsione dello straniero condannato per reati connessi agli stupefacenti; non si sono prese infatti in considerazione l'ipotesi dello straniero coniugato con cittadino italiano e in attesa di conseguire la cittadinanza italiana, nè quella dello straniero rifugiato politico; si tratta quindi di una norma chiaramente incostituzionale che va soppressa. Con riferimento poi al nuovo testo dell'articolo 72-bis della legge n. 685, il senatore Correnti osserva che esso comporta un sensibile aggravamento delle pene ed un'assurda assimilazione del tossicodipendente al delinquente abituale, e preannuncia la presentazione da parte del Gruppo comunista di emendamenti a tale articolo. In esso, peraltro, si prevede altresì un obbligo di prestazione di attività sociale non retribuita che sembra configurare il ripristino della pena dei lavori forzati, mentre anche la previsione del sequestro di veicoli con i quali siano state trasportate sostanze stupefacenti non appare congrua in quanto il sequestro di beni è uno strumento esclusivamente cautelare e la sorte dei veicoli in questione non viene poi specificata.

Il senatore ONORATO chiede un rinvio del seguito della discussione al fine di consentire ai componenti delle Commissioni di prendere attenta visione del testo in esame.

Il presidente ZITO fa notare al senatore Onorato che tale rinvio è stato già accordato nella seduta di ieri a seguito di una specifica richiesta della senatrice Salvato.

Riprende la discussione generale.

La senatrice SALVATO ritiene che rispetto al testo approvato dalla Camera dei deputati sia necessario effettuare una serie di approfondimenti dato che le modifiche sono confuse e spesso tra di loro contraddittorie, anche se è stato confermato un asse politico e culturale che va respinto. Si è in particolare confermata una scelta di politica legislativa che consiste nel ricomprendere in uno stesso testo di legge gli interventi sull'offerta e quelli sulla domanda di droga: ciò implica talvolta la commistione di interventi sanzionatori penali con interventi sanitari e assistenziali nel medesimo articolo. Esprime poi forte contrarietà alla soppressione della norma riguardante la regolamentazione della pubblicità e della vendita dei superalcolici, che mietono un numero di vittime ben superiore a quello delle droghe di cui si occupa il disegno di legge. Ricorda quindi che quella norma fu inserita al Senato con un voto che vide divisi gli stessi Gruppi della maggioranza, mentre alla Camera sembrano aver avuto successo le pressioni lobbistiche dei gruppi economici interessati. Critica poi la scelta di far coincidere le campagne informative sugli effetti sugli stupefacenti con quelle sui fenomeni criminali connesse al traffico di droga. In tal modo si snatura una attività informativa che deve rivolgersi in primo luogo ai giovani. Si assiste poi ad un ulteriore inasprimento dell'impostazione repressiva e si accentua il carattere di sostanziale inapplicabilità della legge. È infatti ridicolo prevede l'assunzione in tutta Italia di 200 assistenti sociali da collocare presso le prefetture, se sólo si riflette sull'ampiezza del

fenomeno della tossicodipendenza nelle grandi aree urbane. Desta poi allarme la possibilità per il prefetto di avvalersi di volontari per procedimenti che possono poi portare all'adozione di sanzioni: così si realizza un' inaccettabile commistione tra gli aspetti repressivi e quelli assistenziali dell'intervento pubblico. Il Gruppo comunista contesta poi il ruolo che la Camera ha inteso dare al prefetto, ulteriormente snaturato rispetto al complesso della legislazione vigente. Si dichiara poi totalmente contraria alla norma dell'articolo 16 che assimila il consumatore abituale di sostanze stupefacenti al delinquente abituale, così come è pericolosa la previsione dell'obbligo di attività sociale non retribuita. Anche la parte riguardante le sanzioni penali è stata sostanzialmente peggiorata, con la soppressione delle fattispecie specifiche per i minori e la cancellazione del trattamento differenziato per l'associazione finalizzata al traffico di lievi entità di stupefacenti. Chiede poi al sottosegretario Castiglione quale sia il reale significato della norma contenuta nel comma 2 dell'articolo 24, relativa all'acquisizione di case mandamentali e alla loro destinazione ai tossicodipendenti. La riqualificazione delle case mandamentali comporta infatti una notevole opera di ristrutturazione per la quale nel disegno di legge non sono indicati né i programmi né i finanziamenti. Dopo aver rilevato la necessità che il Senato effettui un esame serio delle modifiche apportate dalla Camera, la senatrice Salvato conclude sottolineando che sarebbe stato assai opportuno che da parte di tutti i gruppi politici si fosse tenuto conto dell'effettivo fallimento della strategia proibizionista per quanto riguarda il fenomeno della diffusione delle droghe.

Prende successivamente la parola il senatore ONORATO, il quale rileva in primo luogo come, nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, si sia pervenuti ad un incremento nella penalizzazione del consumo di droga e si siano introdotte modifiche tali da rendere la legge assai difficile da applicare. Al di là di alcuni aspetti francamente ridicoli, quale la proclamazione nella legge dell'esigenza di propagandare dati circa l'ampiezza e la gravità del fenomeno del narcotraffico, si registrano peraltro modifiche positive come quella della lettera *h*) dell'articolo 3 laddove - tra i compiti del ministro della Sanità - viene indicata la promozione dell'immissione sul mercato di siringhe monouso autobloccanti. Pure opportuna è stata la eliminazione delle disposizioni relative al riciclaggio di denaro frutto del traffico di stupefacenti, già comprese nella recente riforma della legge Rognoni-La Torre.

Al contrario risulta molto grave l'eliminazione delle circostanze attenuanti soggettive di cui al comma 5 dell'articolo 71 e al comma 1 dell'articolo 71-*bis* della legge n. 685 del 1975: vi è ora il fondato rischio di dover obbligatoriamente irrogare, in talune situazioni di modesto pericolo ed allarme sociale, pene assolutamente spropositate.

Nel condividere l'armonizzazione operata dall'altro ramo del Parlamento in relazione ai reati associativi con l'eliminazione dell'articolo 71-*quater* della legge n. 685, il senatore Onorato si dice invece d'accordo con il senatore Correnti per quanto riguarda l'eccessiva rigidità della formulazione adottata per il nuovo articolo 81 della stessa legge.

Passa quindi ad esaminare i non lievi problemi di applicabilità delle nuove norme, chiedendosi come sarà possibile che le strutture prefettizie, giudiziarie e penitenziarie reggano in presenza di tanti e tali nuovi adempimenti fra i quali, non ultimo, è la necessaria istituzione di

un registro delle sanzioni amministrative irrogate e dei provvedimenti penali adottati ai sensi degli articoli 72 e 72-bis. Ciò è tanto più vero in quanto nel testo non si prevede una *vacatio legis* di durata superiore a quella ordinaria.

Inoltre ritiene assai pericolosa la commistione tra funzioni di tipo repressivo e di tipo terapeutico che si viene a realizzare attraverso la collaborazione delle prefetture con le organizzazioni di volontariato, e sottolinea la ambiguità del comma 2 dell'articolo 24 laddove si fa riferimento alla destinazione per i tossicodipendenti condannati - con sentenza anche non definitiva - delle case mandamentali da acquisire.

Il senatore BATTELLO incentra il suo intervento sul titolo VIII della legge n. 685 del 1975 come riformato dal testo in esame, esprimendo un giudizio complessivamente contrario alla impostazione ambigua, pesantemente condizionata da pregiudizi ideologici ed indubbiamente più repressiva, che ha finito per prevalere nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Che si sia inasprito il carattere repressivo delle norme è evidente solo che si rifletta sulla portata della cancellazione dell'attenuante soggettiva per i fatti di lieve entità, la quale amplia notevolmente l'area dell'intervento penale. Per di più si è ristretto il campo riservato all'intervento dell'autorità amministrativa modificando il comma 1 dell'articolo 72 con l'inserimento dell'inciso «per farne uso personale», con il che si è esclusa qualsiasi possibilità di assoggettare al procedimento amministrativo il piccolissimo spacciatore, il più delle volte anche tossicodipendente.

In aggiunta a ciò si deve rilevare che nel comma 2 dello stesso articolo è scomparso ogni riferimento all'archiviazione degli atti, sostituito dalla definizione del procedimento con il formale invito da parte del prefetto a non fare più uso delle sostanze stupefacenti, avvertendo il soggetto delle conseguenze a suo danno.

Per quanto riguarda le sanzioni penali, esse non vengono più irrogate a seguito di sentenza ma di decreto, e non è ben chiaro quale sia la natura dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 72-bis: tuttavia essi - provenendo dal giudice penale - dovrebbero essere irrogati con maggiore rispetto del principio di legalità. L'articolo in parola invece affida la più ampia discrezionalità al magistrato nella scelta delle misure, che possono essere adottate da sole o cumulativamente, fino a rappresentare una notevole compressione della libertà individuale. Questo è il frutto della volontà di far prevalere una impostazione ideologica senza arretrare neppure di fronte al rischio di alterare i connotati fondamentali della giurisdizione penale.

Tutto ciò premesso, il giudizio non può che essere estremamente severo, e ciò vale anche per le nuove norme sulla adozione del programma terapeutico, molto meno garantiste rispetto a quelle approvate dal Senato, oltre che per quelle circa i luoghi di detenzione dei tossicodipendenti: in particolare è auspicabile che i relatori in sede di replica si soffermino sui problemi nascenti dalla interpretazione sistematica del comma 2 dell'articolo 24 e dell'articolo 30.

La senatrice ZUFFA si sofferma in primo luogo sulla inopportuna soppressione delle norme relative alla propaganda ed alla vendita dei

superalcolici e del tabacco, negando qualsiasi validità all'argomentazione del senatore Casoli secondo il quale l'argomento dovrebbe formare oggetto di un distinto provvedimento. Infatti la questione della tossicodipendenza, sul piano educativo e della sensibilizzazione dell'opinione pubblica, non può essere disgiunta da quella dell'alcolismo e del tabagismo che presentano anch'essi gravissimi rischi per la salute. Anche in questo caso dunque si è di fronte ad un irrigidimento di tipo ideologico estremamente discutibile sul piano culturale.

Inoltre è evidente una nefasta commistione che si vuole instaurare tra trattamento terapeutico e sanzioni, con il rischio di vanificare il primo, e di creare i presupposti di conflitti di competenza.

Per di più con il nuovo articolo 90-bis della legge n. 685 si è soppressa una disposizione che esplicitamente autorizzava l'uso di farmaci sostitutivi; occorre chiedersi se ciò non presenti il rischio di una precostituzione ad opera della legge di orientamento terapeutici.

Infine è da criticare con forza l'esclusione di qualsiasi possibilità di ricorso avverso il programma terapeutico da parte dell'interessato; si aggrava così la posizione di un soggetto che sempre meno viene trattato come un malato e sempre più come un colpevole.

Prende successivamente la parola il senatore CORLEONE ponendo in risalto anzitutto, sul piano generale, come l'odierna discussione ponga con forza la questione del modo in cui si svolge il procedimento legislativo: anche a seguito delle dichiarazioni di esponenti del Governo e della maggioranza il testo approvato dalla Camera viene ormai sentito dall'opinione pubblica come definitivo, sicchè qualsiasi intervento modificatore da parte del Senato verrebbe accolto con un senso di fastidio, quasi si trattasse di riaprire una questione chiusa.

Eppure le norme licenziate dall'altro ramo del Parlamento sono notevolmente peggiori di quelle approvate dal Senato sia sotto il profilo dei vizi di costituzionalità, sia per l'aggravamento della penalizzazione del consumo di stupefacenti, sia per la caduta delle circostanze attenuanti soggettive nei casi di lieve entità, sia per l'intervenuta limitazione della perseguibilità in via amministrativa della sola detenzione finalizzata all'uso personale.

Inoltre si è abolito ogni riferimento alla pericolosità delle sostanze alcoliche e del tabacco, cedendo alle spinte della *lobby* dei produttori e dando in definitiva un grave messaggio: che cioè alcool e tabacco, in fondo, non sono dannosi come qualsiasi altra droga.

Quanto alla natura dei provvedimenti adottabili dall'autorità giudiziaria ritiene ben difficile qualificarla come amministrativa, dal momento che si tratta di misure che incidono in modo rilevante sulla libertà personale; si pensi all'obbligo di fare rientro al proprio domicilio entro una certa ora (una sorta di confino casalingo che riecheggia gli obblighi dell'ammonito secondo la legislazione fascista); si pensi al divieto di frequentare determinati locali pubblici.

In definitiva l'impostazione della legge risente di un atteggiamento culturale inaccettabile, di una tendenza all'estremismo che condurrà inevitabilmente al fallimento della normativa ed alla richiesta di norme ancora più repressive. Sotto questo aspetto è significativa la rivalutazione del ruolo del prefetto, la cui esperienza sembrava storicamente in via di esaurimento di fronte alla tendenza verso la valorizzazione delle autonomie locali.

In conclusione esprime comunque l'auspicio che ci sia qualche disponibilità a migliorare il testo approvato dalla Camera dei deputati, sopprimendo almeno alcuni degli eccessi più palesi.

Dichiarata quindi chiusa la discussione generale, si passa alle repliche dei relatori.

Il senatore CASOLI, relatore per la Commissione Giustizia, ribadisce in primo luogo il carattere migliorativo delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento sia per quanto attiene al regime sanzionatorio - con l'allargamento della gamma delle sanzioni che, in quanto irrogate dal giudice con decreto, presentano carattere più spiccatamente amministrativo - sia per quanto riguarda la detenzione dei tossicodipendenti in appositi istituti.

Invita comunque il Governo ad iniziare fin d'ora l'attività di predisposizione delle strutture per rendere applicabile in concreto una legge così tanto e così a lungo attesa.

Replicando alle osservazioni circa l'eventuale aggravio di lavoro per gli uffici prefettizi e giudiziari rileva, quanto ai primi, che i nuovi adempimenti vengono a dare maggiore contenuto di funzioni ad organi che la realizzazione dell'ordinamento regionale aveva fortemente svuotato; riguardo ai secondi ritiene comunque impraticabile il ragionamento secondo il quale determinati fatti illeciti debbano essere sottratti al giudizio del magistrato in ragione all'aggravio di lavoro che sono suscettibili di rappresentare: è semmai opportuno proseguire sulla strada della depenalizzazione per altri comportamenti che - al contrario del consumo e della detenzione di droghe - non comportano, o non comportano più, forte allarme sociale.

In ogni caso il relatore Casoli esprime l'avviso che il testo approvato dalla Camera non debba più essere modificato, sia in quanto i suoi profili fondamentali sono stati abbondantemente sviscerati nel corso della discussione, sia in quanto possibili miglioramenti marginali non sono suscettibili di recare benefici superiori al danno che si avrebbe da un ulteriore ritardo dell'entrata in vigore. Sarà semmai sulla base dell'esperienza e delle annuali relazioni governative che si potranno attuare, nel futuro, eventuali correttivi.

Il relatore per la Commissione sanità, senatore CONDORELLI, pone in primo luogo in risalto il significativo progresso realizzato attraverso l'introduzione del concetto di «dose media giornaliera» in luogo della «modica quantità» di cui alla legge del 1975. Si è così fatto riferimento ad un criterio soggettivo, oltrechè meramente quantitativo. Altrettanto opportuna risulta la previsione del nuovo articolo 72-sexies della legge n. 685 laddove si rinvia ad un decreto ministeriale - previo parere dell'Istituto Superiore di sanità - la limitazione dei limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

Sul piano generale il senatore Condorelli sottolinea come le nuove disposizioni abbiano carattere, non tanto repressivo, quanto preventivo del consumo di droga e che sotto questo profilo esse debbano venire valutate. In merito ad osservazioni che sono state fatte circa l'eliminazione di qualche riferimento al consumo di alcool e tabacco dal testo, non può che ribadire l'opportunità di affrontare tali problemi con un

organico e specifico provvedimento: ricorda in proposito che la 12^a Commissione del Senato ne aveva deliberato l'iscrizione all'ordine del giorno, ma che poi - essendo iniziata la discussione di analoghi disegni di legge presso l'altro ramo del Parlamento - ne aveva sospeso l'esame; su tale decisione si potrebbe tuttavia tornare qualora la Camera dei deputati avesse difficoltà a procedere celermente.

Replicando alle critiche concernenti la collaborazione degli enti di volontariato con il prefetto, ritiene al contrario trattarsi di un importante elemento di umanizzazione del procedimento, che potrà contribuire ad avviare molti tossicodipendenti al programma socioriabilitativo. Lo stesso discorso può farsi per quanto riguarda un lieve inasprimento delle eventuali sanzioni: anche in questo caso, infatti, coloro che fanno uso di droghe saranno maggiormente incentivati a scegliere la via del programma di recupero.

In relazione ai provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, è da ritenere non si tratti di vere e proprie pene, ma di una sorta di *tertium genus* più prossimo alle sanzioni amministrative.

Concludendo, condivide il parere del senatore Casoli circa il carattere complessivamente migliorativo delle modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento e non ravvisa alcun motivo per modificare ulteriormente il testo in discussione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13.

37^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
ZITO*

Intervengono il ministro per gli affari sociali Jervolino Russo, i sottosegretari di Stato per l'interno Ruffino, per la grazia e la giustizia Castiglione e per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Replica agli intervenuti il ministro JERVOLINO RUSSO, con riferimento particolare a rilievi specifici espressi piuttosto che agli

interventi di contestazione della linea politica complessiva, su cui già a lungo si è dibattuto alla Camera e al Senato e rispetto alla quale il Parlamento ha già assunto una linea definitiva.

In relazione alle osservazioni critiche concernenti l'esclusione dal testo trasmesso dalla Camera delle norme relative all'alcoolismo e al tabagismo, il Ministro si associa a quanto già affermato dal relatore Condorelli, dichiarando che il Governo pone la massima attenzione alle problematiche suddette come dimostra anche il fatto che alla Camera è in fase avanzata di esame il provvedimento sull'alcoolismo. Ricorda inoltre come in materia di prevenzione per l'alcoolismo ed il tabagismo nelle scuole e tra le forze armate il testo accolto dalla Camera mantenga le disposizioni già approvate dal Senato.

Con riferimento poi alle critiche formulate all'articolo 15, relativamente alle norme che prevedono che il Prefetto nel rapporto con i soggetti tossicodipendenti sia assistito dal personale di un nucleo operativo costituito presso ogni Prefettura, il ministro Jervolino Russo fa presente che in prima lettura si erano espressi rilievi critici per il fatto che mancava il nucleo operativo. In proposito precisa che i 200 assistenti sociali di cui si prevede la disponibilità costituiscono un primo nucleo, che può essere integrato successivamente; in ogni caso è previsto che il Prefetto possa avvalersi delle unità sanitarie locali e di ogni altra struttura che svolga attività di prevenzione e recupero.

In relazione alle preoccupazioni espresse per la possibile influenza che i movimenti di volontariato possano esercitare sul Prefetto nelle sue decisioni, il Ministro ricorda come il potere di decisione comunque rimanga al Prefetto, essendo attribuiti a tali supporti soltanto funzioni consultive per acquisire elementi per un giudizio motivato. Nè, ad avviso del ministro Jervolino Russo, si pone un problema di conflitto tra le competenze del nucleo operativo e quelle degli enti locali, in quanto tale nucleo ha esclusivamente funzioni di supporto senza alcuna competenza istituzionale. Quanto alle preoccupazioni espresse nel dibattito circa la possibile rottura del rapporto di fiducia tra gli utenti ed i servizi, il Ministro ritiene che esse non abbiano fondamento, in quanto talune norme del provvedimento, in particolare quelle contenute agli articoli 1, 89-bis e 96, rafforzano l'obbligo dell'anonimato.

Per quanto riguarda la definibilità della dose media giornaliera, il Ministro fa presente come la Camera abbia disposto che il decreto del Ministro della sanità in materia sia emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anzichè 4 mesi, come aveva stabilito il Senato. Circa le campagne informative, ella sottolinea come esse debbano evidenziare non solo gli effetti perversi dell'approccio alla droga, ma anche l'ampiezza e la gravità del traffico di stupefacenti. Quanto ai rilievi critici per la soppressione degli articoli 99 e 100, il Ministro rileva come a tale conclusione la Camera sia giunta non certo per iniziativa del Governo bensì per l'orientamento prevalente espresso anche dai settori dell'opposizione. Per le stesse ragioni si è arrivati alla nuova stesura dell'articolo 2, che per l'assistenza dei paesi in via di sviluppo ha escluso il riferimento letterale alla multilateralità, non escludendo comunque il testo una assistenza bilaterale. Quindi il ministro Jervolino Russo sottolinea gli aspetti positivi del provvedimen-

to nel testo approvato dalla Camera, citando tra l'altro le norme secondo cui l'osservatorio permanente presso il Ministero dell'interno acquisisce dati anche sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipenze e sulla destinazione di tali flussi per funzioni e territorio, nonché le norme che prevedono la relazione al Parlamento da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente alle conclusioni della Conferenza nazionale sui problemi connessi alla diffusione di sostanze stupefacenti alla quale partecipano soggetti pubblici e privati operanti nel settore. Infine contesta che il provvedimento preveda una attenuazione di tutela dei minori, ricordando come siano previste aggravanti se l'offerta o la cessione di droga è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali o se è effettuata all'interno o in prossimità di scuole o comunità giovanili. In tema di prevenzione nelle scuole, il Ministro ricorda anche come sia previsto il comando di personale, che abbia svolto preventivamente corsi preparatori, presso Comunità terapeutiche, nonché la costituzione di un servizio che in relazione alle problematiche della sessualità, della procreazione e della gravidanza, operi anche in collegamento con i consultori familiari. Infine fa presente come il provvedimento preveda la possibilità che le Regioni e le provincie ricevano erogazioni liberali e che gli edifici demaniali o appartenenti al patrimonio dello Stato siano dati in concessione agli enti locali, alle USL e ai centri privati autorizzati che svolgano attività di recupero e reinserimento dei tossicodipendenti.

Interviene quindi il sottosegretario per il Ministero di Grazia e Giustizia, CASTIGLIONE. Con riferimento alle critiche espresse circa la modificazione apportata dalla Camera al comma 5 dell'articolo 14, secondo cui sarebbe eliminata la possibilità di valutazione di attenuanti in relazione alle circostanze soggettive del tossicodipendente, fa presente come la Camera abbia proceduto alla modifica non per aggravare la situazione del tossicodipendente, bensì per una più corretta sistemazione giuridica delle norme, potendo comunque il Giudice far riferimento alle circostanze soggettive nell'irrogare le sanzioni. Anche la modifica apportata alle norme relative all'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti risponde, a suo avviso, a ragioni di sistematica giuridica, senza prevedere alcun aggravamento di pene. Anche per quanto riguarda le norme relative alle sanzioni amministrative, la Camera, a suo dire, ha inteso specificare che l'importazione e l'acquisto o la detenzione di sostanze stupefacenti sia per uso personale, onde evitare raggiri della norma e il pericolo di una riorganizzazione di uno spaccio per piccole quantità. Nei confronti dei minori, a suo avviso, la normativa non è peggiorativa prevedendo semplicemente fattispecie non previste nel precedente testo.

Il presidente ZITO comunica che per la contestualità dei lavori dell'Assemblea la seduta deve essere sospesa ed invita il Sottosegretario Castiglione a continuare il suo intervento alla ripresa dei lavori in Commissione.

Il senatore ONORATO chiede al presidente Zito chiarimenti di ordine procedurale relativamente alla possibilità che un intervento sia interrotto.

Il presidente ZITO, dal momento che in Aula stanno per essere effettuate votazioni, ritiene che le circostanze siano tali da richiedere una breve sospensione della seduta delle Commissioni.

La seduta è sospesa alle ore 17 ed è ripresa alle ore 18,10.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, riprendendo il suo intervento sottolinea come per la detenzione della dose media giornaliera siano state previste sanzioni atipiche che costituiscono un *tertium genus*, la cui introducibilità nell'ordinamento è comunque perfettamente legittima. Circa la discrezionalità del giudice nell'applicazione delle sanzioni, criticata nel corso di taluni interventi, essa, a suo avviso, si giustifica in quanto la casistica non è completamente prevedibile a priori e c'è la possibilità di una ripetitività del processo di fronte al giudice. Fa poi presente come il sequestro dei veicoli sia soltanto temporaneo. Quanto alle norme relative all'espulsione dello straniero, il sottosegretario Castiglione sottolinea come l'espulsione fosse già prevista dalla legge del 1975, costituendo una novità soltanto la previsione dello stato di flagranza, non ritenendo tuttavia che la norma in proposito sia particolarmente repressiva. Quanto alla normativa secondo cui la pena detentiva nei confronti di tossicodipendenti debba essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socioriabilitativi, chiarisce che si tratta di disposizioni programmatiche, non proposte peraltro dal Governo, finanziabili con il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga. Circa la soppressione della previsione del ricorso al tribunale contro il programma terapeutico e socioriabilitativo definito dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, il sottosegretario Castiglione precisa che la Camera ha ritenuto inutile prevedere un ulteriore contenzioso in una materia che a livello di principio generale è lasciata alla libera determinazione del soggetto interessato. In conclusione egli ritiene che le sanzioni previste non costituiscano un aggravamento rispetto a quelle contenute nel testo approvato dal Senato, la cui impostazione di fondo non è stata stravolta dalle modifiche apportate dalla Camera. Invita dunque le Commissioni ad una rapida approvazione del provvedimento all'esame.

Interviene infine il sottosegretario RUFFINO per richiamare l'attenzione sull'articolo 15 del testo licenziato dalla Camera dei deputati, sostitutivo dell'articolo 72 della legge n. 685 del 1975 e relativo alle sanzioni amministrative, per l'applicazione delle quali è competente l'autorità prefettizia. La nuova configurazione dell'articolo, innovativa rispetto a quella votata a suo tempo dal Senato, delinea con ancora maggiore chiarezza il rapporto dell'autorità con i soggetti interessati, specie se si tratti di persona minore di età.

Con riferimento poi alla modifica introdotta all'articolo 2, in forza della quale l'Italia concorre all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti, egli sostiene essere corretta l'avvenuta soppressione della parola «multilaterale», giacchè sarebbe potuta essere intesa come preclusiva di eventuali rapporti bilaterali aventi identica finalità. Conclude ricordando come da anni l'Italia sia

attiva sul fronte internazionale partecipando ad organismi non solo comunitari e sopportando impegni finanziari che la pongono ai primi posti nell'assistenza ai Paesi produttori di stupefacenti: la disposizione in parola suona quindi come una conferma della tradizionale politica del Governo italiano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,35.

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE**3^a (Affari esteri, emigrazione)****4^a (Difesa)**

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

2^a Seduta*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.**La seduta inizia alle ore 9,45.***SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente ACHILLI avverte che da parte del senatore Strik Lievers è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e fa presente che, ove la Commissione concordi, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

La Commissione si esprime favorevolmente e, conseguentemente, tale forma di pubblicità viene adottata per l'odierna seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

Pecchioli ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (394)

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (2091) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Masina ed altri; Stegagnini; Zangheri ed altri; Martinazzoli ed altri; Zolla ed altri; Ronchi), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Si prosegue la trattazione congiunta dei provvedimenti in titolo (sospesa nella seduta del 15 maggio scorso).

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Ha la parola il senatore BENASSI. Dopo aver espresso apprezzamento per l'ottimo lavoro svolto dalla Commissione esteri della Camera dei deputati nel procedere alla redazione ed alla approvazione di un testo unificato sulla materia, osserva che le Commissioni riunite si trovano oggi di fronte a due esigenze apparentemente confliggenti: da un lato quella di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento per evidenti ragioni di celerità; dall'altro, quella di valutare l'opportunità di introdurre talune modifiche migliorative, senza, peraltro, stravolgere il contenuto normativo del provvedimento, che è già di per sé apprezzabile.

In particolare, gli stessi relatori hanno già affacciato l'ipotesi di apportare qualche perfezionamento all'articolo 2, che elenca i materiali di armamento che debbono essere assoggettati a controlli. Nondimeno, la legge dovrebbe fornire adeguate risposte anche in relazione alle recenti vicende del «supercannone», che tanto hanno turbato l'opinione pubblica. Occorrerebbe, altresì, intensificare la rete dei controlli all'esportazione, alle importazioni e al transito dei materiali bellici, assicurando una maggiore trasparenza e rendendo più severe le pene previste per i trasgressori.

Il senatore Benassi fa presente che il Gruppo comunista ritiene meritevoli di considerazione entrambe le esigenze da lui prospettate ed è, pertanto, disponibile a valutare sia l'ipotesi di emendare il provvedimento, sia quella di approvarlo nel testo trasmesso dalla Camera, con riserva, però, in questo caso, di varare quanto prima una normativa *ad hoc*, che dia risposta ai punti da lui testè evidenziati.

Rileva, infine, con soddisfazione che il disegno di legge n. 2091 si ispira agli stessi criteri e finalità del disegno di legge n. 394, presentato dai senatori del Gruppo comunista e posto in discussione congiuntamente al primo. Entrambi i provvedimenti, infatti, intendono dare attuazione ai principi costituzionali della difesa della Patria, della ricerca della pace e della soluzione negoziale delle controversie internazionali (anche nei contenuti, del resto, i due provvedimenti risultano in larga parte coincidenti).

Dopo aver poi ricordato che l'evoluzione dei negoziati sul disarmo condurrà quanto prima ad un oggettiva riduzione della produzione delle armi (e, conseguentemente, si porrà anche il problema della riconversione dell'industria bellica), conclude chiedendo una rapida approvazione della normativa che, anche eventualmente nel testo approvato dalla Camera, incontra comunque il favore del Gruppo comunista.

Interviene quindi il senatore POLI. Giudica positivamente l'impianto complessivo della normativa in esame (approvata a larghissima maggioranza dall'altro ramo del Parlamento) e fa presente che il disegno di legge n. 2091 risponde alla duplice esigenza di varare una disciplina razionale ed organica in materia di controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento e di rafforzare nel contempo i presidi dello Stato per evitare correnti di traffico illecito di armi idonee ad alimentare pericolosi focolai di tensione internazionale.

È bene, tuttavia, che il Parlamento abbia la consapevolezza che non si può indulgere a porre ingiusti ed eccessivi vincoli all'esportazione nei

confronti delle nostre industrie nazionali, così come è più che opportuno ribadire che nessun obiettivo industriale può in alcun caso essere perseguito ove sia in contrasto con la politica estera del nostro Paese, sempre tesa a garantire la distensione internazionale e la ricerca delle migliori condizioni possibili di pace nella sicurezza.

Ricordato poi che – come è ben noto – le semplici commesse per le Forze armate nazionali non sono di per sé sufficienti a mantenere l'industria della difesa, non essendo tale forma prevalente di approvvigionamento assorbente della capacità produttiva delle imprese del settore, accenna a recenti episodi che hanno posto ancora una volta all'attenzione dell'opinione pubblica il noto problema delle intermediazioni e dei traffici illeciti e clandestini di armi o di componenti di esse; al riguardo, fa osservare che qualunque legge, anche la più severa nelle sanzioni, non può certo, in quanto tale, impedire che si verifichino violazioni, così come la vigenza del codice penale non impedisce ovviamente l'esistenza della criminalità.

Dopo aver poi considerato più che opportuna la norma di cui all'articolo 22 del disegno di legge n. 2091 (concernente una serie di divieti correttamente stabiliti nei confronti di dipendenti pubblici civili e militari), auspica una celere conclusione dell'*iter* parlamentare della normativa e ribadisce comunque l'esigenza che in sede di regolamento di attuazione della legge il Governo provveda a meglio disciplinare o a chiarire taluni aspetti meritevoli di migliore considerazione.

Il senatore ROSATI vuole innanzitutto sottolineare l'importanza del provvedimento la cui discussione si svolge senza la solennità dell'Aula ma non per questo in un clima meno attento e consapevole. Di tale importanza è pienamente convinto anche perchè ricorda di essersi trovato personalmente al centro di una vicenda che sta per giungere ora al suo epilogo, nel momento in cui fu dato l'avvio ad una petizione per l'abrogazione del regio decreto del 1943 sul segreto politico militare relativamente al commercio di armi. Dalla presentazione del primo disegno di legge al riguardo – ben 12 anni fa – ad oggi, si è assistito ad un atteggiamento profondamente oscillatorio che ha registrato addirittura una ostilità violenta fino a che l'avvio di un processo di distensione nel mondo ha determinato la svolta che ha poi consentito l'ampia confluenza di consensi registrata intorno a questo provvedimento.

Dopo aver richiamato la necessità di esercitare comunque un minimo di vigilanza, poichè ci si trova di fronte ad uno strumento che rappresenta la sintesi – comunque valida – di interessi diversi, l'oratore rileva che un impegno migliorativo di alcuni punti del provvedimento – forse opportuno – rischierebbe di ritardarne l'approvazione. Le Commissioni riunite potrebbero quindi procedere all'approvazione, fornendo nel contempo una serie di indicazioni al Governo con appositi ordini del giorno.

Concludendo il suo intervento il senatore Rosati accenna al tema della riconversione dell'industria bellica del nostro Paese – qui non esplicitamente affrontato – per invitare il Governo a riferire al più presto al Parlamento a tale riguardo.

Il presidente ACHILLI dichiara chiusa la discussione generale e, quindi, replicando nella sua veste di relatore per la 3^a Commissione, sottolinea che il dibattito - anche nella sua concisione - ha fatto emergere la comune volontà di una rapida approvazione senza modifiche che, pure, sono state adombrate come opportune. Si dice quindi convinto che anche la preoccupazione che il provvedimento possa trovare ostacoli imprevisti nel suo *iter* suggerisca di sorvolare su possibili modifiche e procedere celermente all'approvazione; tanto più che è convinto che quanto tralasciato in questo provvedimento potrà essere affrontato con uno strumento legislativo *ad hoc* anche di iniziativa parlamentare. Circa la questione specifica delle «parti» di armamenti, egli ritiene che l'autorità di controllo potrebbe introdurre la menzione in sede di ampliamento dell'elenco dei materiali come previsto dal comma 3 dell'articolo 2.

Il presidente Achilli conclude, infine, rilevando che i relatori si sono trovati concordi sulla opportunità di una rapida approvazione in una seduta da tenere nel più breve termine possibile e da concordare dopo la replica del rappresentante del Governo.

Il senatore IANNI, relatore per la 4^a Commissione permanente, si associa alle considerazioni svolte dal presidente Achilli.

Intervenendo in sede di replica, il sottosegretario MASTELLA annuncia che il Governo concorda con l'orientamento favorevole emerso nella discussione generale e con le indicazioni di segno analogo prospettate nelle relazioni, anche se taluni aspetti di rilevanza politica avrebbero potuto essere meglio puntualizzati (e all'occorrenza lo saranno attraverso strumenti regolamentari in sede di attuazione della normativa). Fa comunque presente che il Governo non ritiene di dover presentare specifici emendamenti in considerazione del fatto che ha constatato nella seduta odierna che da parte dei Gruppi parlamentari non è stata manifestata l'intenzione di proporre modifiche al disegno di legge n. 2091.

Successivamente, con riferimento ad un rilievo del senatore Rosati, tiene a precisare che in materia di sanzioni la Camera dei deputati non ha potuto far altro che prendere doverosamente atto degli orientamenti espressi in merito dalla Commissione giustizia di quel ramo del Parlamento.

Concludendo, auspica una sollecita approvazione della normativa in discussione che, a suo avviso, potrebbe utilmente essere definitivamente varata in una seduta da convocarsi anche nella giornata di domani.

A questo punto ha luogo un breve dibattito sull'ulteriore corso dei lavori delle Commissioni.

Il senatore BOFFA fa presente che il Gruppo comunista - considerata l'urgenza della normativa e gli orientamenti emersi nel dibattito - rinuncerà a presentare emendamenti. Ritiene, però, che le preoccupazioni e le esigenze di approfondimento prospettate debbano essere oggetto, quantomeno, di specifici ordini del giorno. Chiede,

pertanto, un congruo rinvio dell'ulteriore discussione allo scopo di procedere alla predisposizione dei predetti documenti.

Il presidente ACHILLI, dopo aver fatto presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, avverte che, con il consenso di tutti i Gruppi, si potrebbe valutare l'ipotesi di una convocazione delle Commissioni per la giornata di domani, considerato anche che la prossima settimana i lavori del Senato saranno sospesi per la concomitanza dei *referendum* e che nelle settimane ancora successive il calendario dell'Assemblea prevede la discussione di provvedimenti per i quali è presumibile che abbiano luogo ripetute votazioni.

Dopo interventi dei senatori GEROSA e POLI (i quali si esprimono favorevolmente sulla proposta del Presidente), ha la parola il senatore STRIK LIEVERS, che annuncia il pieno consenso del Gruppo federalista europeo ecologista ad una rapida approvazione dei provvedimenti (coglie anche l'occasione per precisare che non ha avuto modo di intervenire nella discussione generale perchè impegnato nei lavori dell'Aula).

Riprendendo la parola, il senatore BOFFA avverte che, a suo avviso, un rinvio alla giornata di domani non sarebbe sufficiente a consentire la predisposizione di ordini del giorno effettivamente esaustivi delle problematiche sottese alla materia trattata. Insistendo, pertanto, per un rinvio di più lungo respiro, fa presente che le Commissioni potrebbero riunirsi nella settimana successiva alla prossima (e, quindi, immediatamente dopo i *referendum*).

Il presidente ACHILLI, dopo aver ricordato che la sua ipotesi di convocare le Commissioni per la giornata di domani era una diretta conseguenza delle sollecitazioni emerse nel corso della discussione generale, ritiene di poter accogliere l'istanza del senatore Boffa e avverte, pertanto, che procederà alla convocazione delle Commissioni nella settimana successiva ai *referendum*, dal momento che l'autorizzazione in deroga è già stata concessa dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per tutto il periodo disciplinato dal vigente calendario dei lavori dell'Assemblea (e, cioè, sino al 19 giugno prossimo), purchè in ore non coincidenti con votazioni.

Constata, infine (e le Commissioni ne prendono atto), che da parte dei Gruppi parlamentari e del rappresentante del Governo presente in seduta non è stata manifestata l'intenzione di presentare emendamenti ai provvedimenti in discussione.

Il seguito della trattazione dei disegni di legge è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

245^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il Sottosegretario di Stato per l'Interno Ruffino.**La seduta inizia alle ore 15,55.***IN SEDE CONSULTIVA****Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947)****Boato: Norme in materia di espropriazione del regime dei suoli e per la procedura di esproprio (2102)**(Parere alla 13^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il senatore ACQUARONE, integrando l'esposizione a suo tempo fatta, illustra il testo definitivamente licenziato dalla Commissione di merito, nel quale non compare più il riferimento alla non indennizzabilità dei vincoli di inedificabilità posti dai piani regolatori, che avrebbe potuto sollevare problemi di costituzionalità. Di conseguenza, restano fugati gran parte dei precedenti dubbi, realizzando il nuovo testo una perequazione sufficientemente equa e adeguandosi esso all'indirizzo interpretativo della Corte costituzionale. A tal proposito forse occorrerebbe chiarire se e in quale proporzione il valore dell'indennità di espropriazione, determinato mediante le nuove procedure, corrisponda al concetto di serio ristoro introdotto dalla giurisprudenza della Corte. Un residuo motivo di perplessità potrebbe essere rappresentato dalla disciplina transitoria, dettata dall'articolo 13 del testo approvato dalla Commissione: infatti si tratterebbe di una normativa di carattere sostanziale suscettibile di avere incidenza anche sui procedimenti in corso.

Il senatore ACONE fornisce alcuni chiarimenti sull'ultima problematica sollevata dal relatore. A suo avviso essa deve essere risolta sulla base dei principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, ma

non implica conseguenze sotto il profilo della costituzionalità. In particolare si tratta di determinare il momento in cui sorge il diritto all'indennità di espropriazione, quale oggetto alternativo della pretesa da parte del proprietario del bene soggetto al relativo procedimento.

Dopo un breve dibattito, la Commissione conviene circa la necessità di un approfondimento degli argomenti sollevati dal senatore Acquarone e l'esame dei disegni di legge in titolo viene pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ELIA avverte che la Commissione, nella giornata di domani, è convocata, alle ore 9, in aggiunta alla seduta prevista per le ore 15,30, secondo l'ordine del giorno precedentemente diramato, integrato dall'esame, in sede referente, del disegno di legge di riforma delle autonomie locali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (S. 2092-B).

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

65^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Lenoci.**La seduta inizia alle ore 15,45.***IN SEDE DELIBERANTE**

Partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra (1920), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Sostituendo il relatore GRAZIANI, il presidente Achilli ricorda che il disegno di legge era stato rinviato nella seduta del 16 maggio scorso in attesa del parere della Commissione bilancio su un emendamento del Governo, sostitutivo del comma 1 dell'articolo 2, volto a trasferire gli oneri derivanti dalla legge sul bilancio per l'anno 1990. Ricorda altresì che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole su tale emendamento e raccomanda, quindi, alla Commissione di approvare il disegno di legge.

Prende la parola il senatore SERRI per chiedere al rappresentante del Governo qualche spiegazione in merito al Museo di Castiglione delle Stiviere.

Il sottosegretario LENOCI fa presente che questo provvedimento riguarda la partecipazione italiana al finanziamento della costruzione di un museo della Croce Rossa Internazionale a Ginevra per uno stanziamento di 400 milioni e al restauro del museo di Castiglione delle Stiviere per un onere di 100 milioni. Il rappresentante del Governo ricorda che molti Paesi hanno già assicurato il loro contributo e che la lista è tuttora aperta.

Il senatore BOFFA, dopo aver fatto presente di non essere in nulla contrario alla partecipazione italiana alla iniziativa ma di essere colpito del fatto che, evidentemente, il museo di Castiglione delle Stiviere è quanto meno poco conosciuto, sottolinea che sarebbe stato opportuno che la relazione tecnica fosse arricchita di maggiori notizie sulla attività del museo medesimo.

Dopo un intervento del presidente ACHILLI, che invita il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione le informazioni chieste dal senatore Boffa, la Commissione passa alla votazione degli articoli.

Viene approvato l'articolo 1.

Viene poi approvato un emendamento sostitutivo del comma 1 dell'articolo 2 e, quindi, l'articolo nel testo modificato.

Viene poi approvato l'articolo 3 e, successivamente, la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

Partecipazione dell'Italia all'esposizione universale di Siviglia (2251)

(Discussione e approvazione)

Stante l'assenza del relatore Bonalumi, lo sostituisce il presidente ACHILLI che, rifacendosi alla relazione governativa allegata al disegno di legge, fa presente che l'Esposizione universale di Siviglia è stata lanciata dal Governo spagnolo in concomitanza con le celebrazioni del 500^{mo} anniversario della scoperta dell'America e si terrà dal 20 aprile al 12 ottobre 1992.

Dopo aver ricordato che l'Esposizione avrà per tema «l'era delle scoperte», il presidente sottolinea che il disegno di legge in oggetto si propone di consentire all'Italia di partecipare alla manifestazione predisponendo la necessaria organizzazione oltre ai mezzi finanziari indispensabili.

Accennato poi alle modalità della nostra partecipazione e all'importanza dell'evento anche dopo il successo ottenuto in occasione delle Esposizioni universali di Tsukuba, di Vancouver e di Brisbane, il Presidente segnala che il provvedimento in discussione finanzia solo 20 dei 40 miliardi di spesa complessiva per la nostra partecipazione, dal momento che i restanti 20 miliardi sono finanziati dal Gruppo ITALSTAT in cambio dell'utilizzo per quarant'anni del padiglione italiano. Conclude, poi, invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge.

Il sottosegretario LENOCI si associa all'invito del presidente Achilli segnalando, per quanto riguarda la spesa derivante dal provvedimento, che altri Paesi partecipano all'Esposizione di Siviglia con un impegno molto superiore al nostro e rilevando che, nel suo complesso, questo provvedimento ricalca l'impianto legislativo di altri analoghi già approvati in occasioni di manifestazioni dello stesso genere. Circa l'Expo '92 egli può solo sottolinearne l'importanza anche ai fini della partecipazione italiana che già tanto successo ha registrato in altre Esposizioni.

Prende la parola il senatore COLOMBO il quale chiede ulteriori chiarimenti sull'obiettivo dell'Esposizione e maggiori notizie sul rapporto costi-benefici della nostra partecipazione, segnalando il rischio di voler, quasi per inerzia, essere presenti in tutte le mostre piuttosto che delineare una strategia ed impegnarsi maggiormente solo in alcune occasioni particolari.

Il senatore BOFFA chiede notizie maggiori sul padiglione italiano e, in particolare, sullo stadio della costruzione e sul suo carattere visto che nella relazione tecnica si parla di preventivi per costruzioni senza valore artistico.

Il senatore GEROSA, riferendosi alle annotazioni critiche del senatore Colombo, si dice convinto che nel caso in questione la partecipazione italiana all'Esposizione abbia un significato particolare anche sotto il profilo storico e culturale e che, pertanto, la diffidenza in questo caso non sarebbe giustificata.

Replica il presidente ACHILLI il quale rileva i cambiamenti intervenuti nel ruolo delle Esposizioni universali dagli inizi del secolo - quando avevano un significato di vera e propria esaltazione delle produzioni - ai tempi recenti in cui rappresentano più che altro un contributo allo sviluppo economico e strutturale delle città ospitanti: la partecipazione a tali esposizioni parte quindi oggi da questa consapevolezza e dall'accettazione delle regole del gioco, ma certamente, nel caso in questione, ciò non esime il Governo dalla necessità di controllare con attenzione almeno la voce «spese di allestimento» che assorbe ben la metà dell'onere complessivo del finanziamento.

Il sottosegretario LENOCI precisa al senatore Colombo che, nel caso in oggetto, non si tratta certo della partecipazione ad una qualsiasi fiera e che tanto meno ciò rientra in una logica di frammentazione di interventi, che, peraltro, non appartiene al Ministero degli affari esteri. Certamente non è facile in questo momento fare la analisi dei costi e dei benefici, ma le esperienze precedenti possono testimoniare almeno dei benefici di immagine che ricadono sul nostro Paese che oltretutto, per ciò che concerne l'Expo '92, è la patria di Cristoforo Colombo. Circa le richieste del senatore Boffa, deve ricordare che finora non è stato fatto nulla, dal momento che il disegno di legge sta iniziando ora il suo *iter*, anche se sarà opportuno che le Commissioni affari esteri vengano poi regolarmente informate sull'andamento dei lavori e sull'entità delle spese. A seguito di una breve interruzione del senatore Colombo, il rappresentante del Governo gli precisa infine che il Ministero degli esteri interviene solo per le grandi occasioni - quali Tsukuba e Brisbane nel passato - e sempre con apposita legge.

Dopo un breve intervento ulteriore del senatore BOFFA, il quale chiede se il Governo possa fornire alla Commissione un quadro generale di quanto costerà al Paese il 1992, la Commissione passa alla votazione degli articoli.

Sull'articolo 1 prende la parola per dichiarazione di voto il senatore BOFFA il quale, dopo aver preannunciato il voto favorevole dei senatori comunisti che sono sensibili alle argomentazioni portate dal presidente Achilli, chiede che resti agli atti la sua ferma protesta contro il modo in cui il Governo si comporta nei confronti della Commissione. Non solo nella seduta odierna si è avuto occasione di riscontrare discordanze tra la relazione governativa e i contenuti dei provvedimenti ma, più in generale, in tutta l'attività che essa svolge la Commissione continua a rilevare un atteggiamento costante del Governo che si presenta sempre impreparato a rispondere perfino alle più semplici domande o richieste di chiarimenti o sottolineature di contraddizioni: per tutto ciò non può non elevare una ferma protesta anche perchè considera queste cose legate al prestigio del Parlamento.

Viene quindi approvato l'articolo 1 del disegno di legge. Vengono poi separatamente approvati gli articoli 2 e 3.

Sull'articolo 4 interviene per dichiarazione di voto il senatore SERRI il quale, pur preannunciando voto favorevole, invita a riflettere sull'opportunità di demandare alla sponsorizzazione di enti privati o di altri Ministeri i programmi delle manifestazioni cui l'Italia partecipa e si associa a quanto detto dal sottosegretario Lenoci sulla opportunità che la Commissione venga informata sulle iniziative culturali, artistiche e scientifiche intraprese nell'ambito dell'Esposizione.

La Commissione approva, quindi, separatamente gli articoli da 4 a 11 e, quindi, il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ORLANDO richiama l'attenzione della Commissione sulla gravissima situazione determinatasi in Palestina, che non è neppure il caso di illustrare per sollecitare una seduta della Commissione o, preferibilmente, dell'Assemblea sulla questione.

L'oratore sottolinea altresì l'urgenza di concludere l'indagine conoscitiva sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Il senatore BOFFA sottolinea di essere tanto d'accordo con il senatore ORLANDO da aver presentato ieri insieme al senatore Pieralli una interrogazione urgente sulla situazione palestinese ponendo, poi, il problema in Assemblea nella mattinata di oggi. Al riguardo la Presidenza del Senato si è impegnata a sollecitare il Governo perchè venga a rispondere entro la giornata di domani. Si dichiara poi d'accordo con la seconda questione sollevata dal senatore Orlando.

Il presidente ACHILLI ricorda gli impegni di lavoro che hanno impedito finora la seduta conclusiva della indagine conoscitiva, cui si procederà in tempi brevissimi, dopo una consultazione dell'Ufficio di Presidenza allargato.

La seduta termina alle ore 16,45.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

113^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FERRARA Maurizio*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.**La seduta inizia alle ore 15,55.***IN SEDE DELIBERANTE**

Estensione agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della normativa in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare (2262), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Si prosegue la trattazione del provvedimento in titolo, sospesa nella seduta del 16 maggio scorso.

Il presidente Maurizio FERRARA dà conto dei pareri, favorevoli con osservazioni, emessi dalla 1^a e dalla 8^a Commissione, nonché di quello, favorevole, della Commissione bilancio.

Si passa, quindi, all'esame dell'articolato.

Posti separatamente ai voti, sono approvati i 5 articoli di cui consta il disegno di legge e, successivamente, quest'ultimo, all'unanimità, nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 16.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

236^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BERLANDA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e Susi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale relativo all'effettuazione di alcune lotterie nazionali, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62 (Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62)

(Esame e rinvio)

Il senatore SANTALCO riferisce sullo schema di decreto ministeriale in titolo. Egli ricorda come l'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, preveda l'effettuazione ogni anno di un massimo di dodici lotterie nazionali ed una internazionale, con scelta delle relative manifestazioni di abbinamento da effettuarsi con decreto del Ministro delle finanze, sentite al riguardo le competenti Commissioni parlamentari.

Mentre con decreto ministeriale del marzo scorso - continua il relatore - erano state individuate tre lotterie nazionali da effettuarsi nel primo semestre dell'anno 1990, il provvedimento amministrativo in titolo provvede, invece, ad individuare altre sei manifestazioni cui collegare le lotterie da effettuarsi nel secondo semestre del corrente anno.

In conclusione, il relatore Santalco si dichiara sostanzialmente favorevole al provvedimento, rilevando peraltro che quest'ultimo deve essere valutato in stretto collegamento con l'altro decreto ministeriale, oggi all'esame della Commissione, avente per oggetto l'individuazione delle lotterie da effettuarsi per l'anno 1991.

Ha, quindi, la parola il sottosegretario SUSI, il quale dichiara che il decreto ministeriale in titolo riveste un carattere di urgenza, stante la prossimità delle manifestazioni cui vengono collegate le lotterie ivi previste.

Successivamente si apre un breve dibattito in cui prendono la parola il presidente BERLANDA ed i senatori LEONARDI e SANTALCO, i quali chiedono, tra l'altro, quali siano state le motivazioni per le quali il Governo abbia inteso escludere per il 1990 l'effettuazione della lotteria di Monza, che invece viene prevista per il 1991.

Il sottosegretario SUSI ribadisce che la citata lotteria di Monza non sarà comunque esclusa per il 1991, anzi esiste l'intento di attribuire alla stessa una rilevanza internazionale al momento assente. Per quanto riguarda la possibilità di inserire la medesima lotteria tra quelle effettuabili nel 1990, questa è stata preclusa - continua il Sottosegretario - dalla ristrettezza dei tempi tecnici necessari all'organizzazione della lotteria stessa.

Preso atto delle dichiarazioni testè rese dal rappresentante del Governo, il senatore TRIGLIA dichiara che il decreto ministeriale è inaccettabile. In particolare, egli afferma che a seguito della mancata previsione della lotteria di Monza per il 1990 si produrranno notevoli problemi finanziari per l'Automobile Club di Monza che, dal gettito della predetta lotteria, ricavava i fondi per la gestione della propria attività.

Ha, quindi, nuovamente la parola il presidente BERLANDA, il quale, alla luce delle considerazioni testè emerse, ritiene che non si possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il senatore SANTALCO ritiene che esistano tempi tecnici sufficienti per organizzare la lotteria collegata ad una manifestazione, quale quella del Gran Premio automobilistico di Monza, che si svolgerà in settembre.

Alla considerazione testè svolta risponde il sottosegretario SUSI affermando che la lotteria di Monza è sempre stata abbinata alla corsa automobilistica di «Formula 3» che si svolge in giugno, non già a quella, ben più nota, di «Formula 1» che, invece, avviene in settembre.

Successivamente, il presidente BERLANDA propone al relatore di ascoltare, a tal proposito, la parte direttamente interessata all'inclusione nel provvedimento della citata lotteria di Monza e, cioè, in particolare, l'Automobile Club di Monza.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

Schema di decreto ministeriale relativo all'effettuazione di alcune lotterie nazionali, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62 (Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62)

(Esame e rinvio)

Il senatore LEONARDI riferisce, in sostituzione del relatore Cappelli momentaneamente assente, sullo schema di decreto ministeriale in titolo, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 62

del 1990. Dopo aver ricordato che tale decreto prevede l'effettuazione di tredici lotterie collegate ad altrettante manifestazioni per l'anno 1991, il senatore Leonardi pone in risalto come quella che era considerata una categoria di entrate tributarie (lotterie) di notevole portata - perchè collegata a manifestazioni tradizionali e di rilevanza nazionale o internazionale - risulti ora abbinata, nel provvedimento in esame, a manifestazioni di carattere locale, la cui scarsa rilevanza potrebbe inibire l'interesse dei potenziali acquirenti dei biglietti, riducendo conseguentemente il relativo gettito.

Interviene, quindi, il presidente BERLANDA, il quale ricorda che, ai sensi dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62, la Commissione deve esprimere il proprio parere sui due decreti ministeriali in materia di lotterie entro trenta giorni dalla relativa richiesta, che è pervenuta, per entrambi i decreti, il 18 maggio scorso. Tra l'altro - prosegue il Presidente - se è vero che la citata legge prevede una rotazione annuale delle lotterie, non si può negare che, cambiando continuamente le manifestazioni ad esse collegate, si danneggia gravemente l'erario.

Il senatore SANTALCO - che ha successivamente la parola - stigmatizza, anzitutto, il fatto che per il 1991 siano state individuate una serie di lotterie di scarsa rilevanza e sostiene, poi, che si sarebbero dovute mantenere in vita almeno le manifestazioni più importanti o, comunque, quelle già effettuate negli anni passati.

Ha, quindi, la parola il senatore FAVILLA, il quale, mentre dichiara di concordare con la necessità che la Commissione si pronunzi rapidamente sul decreto ministeriale che individua le lotterie per il secondo semestre 1990, ritiene di dover sollevare alcuni rilievi sul decreto in titolo che si riferisce alle lotterie fissate per l'anno 1991; in particolare, l'oratore afferma che lo spirito della legge n. 62 del 1990 non era affatto quello di abolire le lotterie precedentemente effettuate. Propone, pertanto, di utilizzare pienamente i trenta giorni prescritti per l'emissione del parere su questo secondo decreto, al fine di valutare attentamente la possibilità di apportare eventuali modifiche.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 (2274), (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio.

Interviene il sottosegretario SUSI, il quale fornisce i dati finanziari relativi ai quattro concorsi pronostici speciali del totocalcio previsti dal provvedimento in titolo. In particolare, egli afferma che l'incasso totale derivante dall'effettuazione dei predetti concorsi è stimato in circa 252 miliardi, dei quali 95,6 miliardi sono destinati al montepremi, mentre i

restanti 156 miliardi vengono attribuiti al CONI che ne potrà disporre per le finalità previste dal provvedimento stesso.

Per quanto concerne il dato relativo alle perdite subite dalle società calcistiche a seguito delle opere di ristrutturazione dei rispettivi impianti sportivi, il Sottosegretario dichiara che esso non è ancora disponibile essendosi da poco concluso il campionato di calcio 1989-1990.

Il senatore GAROFALO sostiene che, dall'esame dei dati testè forniti dal rappresentante del Governo, si desume che le somme destinate alle società calcistiche sono stimate intorno ai 140 miliardi di lire. A tale riguardo, egli ritiene di dover sollevare un duplice ordine di riserve; la prima, di ordine formale, si riferisce alla violazione, che - a suo avviso - si opererebbe col provvedimento in titolo, delle norme di contabilità dello Stato previste dalla legge n. 362 del 1988, che dispone, tra l'altro, che quota parte delle nuove o maggiori entrate recate da provvedimenti legislativi venga, comunque, destinata alla riduzione del disavanzo. La seconda riserva investe, invece, il merito del provvedimento stesso e riguarda l'intento di attribuire fondi pubblici a società di calcio che, poi, li destinano in operazioni di acquisto di atleti estremamente dispendiose.

Interviene, quindi, il presidente BERLANDA il quale afferma che in attesa di acquisire il prescritto parere della 5^a Commissione, e, quindi, prima di dar corso al prosieguo dell'esame, è necessario che il Governo assuma dal CONI i dati sulla destinazione dei fondi alle società calcistiche.

Ha, quindi, la parola il senatore LEONARDI il quale, pur concordando con lo spirito del provvedimento, volto a ristorare le perdite effettivamente subite da alcune società di calcio, intende conoscere l'opinione del rappresentante del Governo sulla possibilità che la citata disposizione della legge n. 362 del 1988 si riferisca solo alle maggiori entrate già previste da previgenti leggi, ovvero, anche alle nuove entrate stabilite *ex novo* da un provvedimento specifico.

Sulla questione testè sollevata, risponde il sottosegretario DE LUCA, il quale giudica impensabile che il Governo, in relazione ad una nuova esigenza, non possa emanare un provvedimento che preveda un nuovo gettito destinato a quella stessa esigenza.

Il seguito dell'esame viene poi rinviato.

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2259)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente BERLANDA avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati.

Vengono esaminati gli emendamenti all'articolo 1.

Il relatore BEORCHIA illustra l'emendamento 1.1 soppressivo, al comma 1, delle lettere g) ed h); fa presente che la soppressione delle nuove norme sulle indeducibilità dei canoni di locazione finanziaria per i professionisti si rende opportuna considerato che, soltanto un anno fa, era stata introdotta una specifica normativa al riguardo, che ora si intenderebbe modificare. Continui cambiamenti della normativa fiscale non contribuiscono certo a conferire ai contribuenti certezza del diritto e programmabilità delle loro decisioni.

Il senatore FAVILLA, dopo averlo fatto proprio, illustra l'emendamento 1.2, presentato dal senatore De Cinque, modificativo, al comma 1, della lettera g) con il quale la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per i professionisti è ammessa a patto che il relativo contratto sia di durata superiore a dodici anni.

Il senatore GAROFALO illustra poi l'emendamento 1.3 sostitutivo, al comma 1, della lettera g); fa presente come le nuove norme introdotte col decreto riguardanti la indeducibilità dei canoni di locazione finanziaria per i professionisti siano ambigue e poco comprensibili. Di qui l'intento chiarificatore dell'emendamento che punta, tra l'altro, per gli immobili strumentali, anche se detenuti a titolo di locazione finanziaria, a considerare deducibile una somma pari alla rendita catastale rivalutata.

Su tale emendamento si sviluppa un dibattito in cui intervengono il relatore BEORCHIA, il senatore FAVILLA ed il presidente BERLANDA.

Successivamente il senatore FAVILLA, dopo averlo fatto proprio, illustra l'emendamento 1.4 del senatore De Cinque soppressivo della lettera h) al comma 1.

Il senatore GAROFALO dà poi conto di un proprio emendamento (1.5) che aggiunge una lettera m) al comma 1; con esso viene modificato il comma 5 dell'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi con riferimento ai componenti di reddito delle società controllate. Successivamente illustra anche l'emendamento 1.6, anch'esso aggiuntivo di una lettera m) al comma 1, con il quale vengono modificati l'articolo 53, comma 2 e l'articolo 54, comma 1, lettera d) del citato testo unico.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Il relatore BEORCHIA, dopo averlo fatto proprio, illustra l'emendamento 2.1 del senatore Forte, con il quale si intende aggiungere dopo il comma 3, un ulteriore comma: tale emendamento disciplina alcuni casi di trasferimento dei beni immobili strumentali di cui all'articolo 77 del testo unico sulle imposte dirette, quando utilizzati dall'imprenditore individuale. Successivamente il relatore illustra il proprio emendamen-

to 2.0.1. tendente ad inserire un ulteriore articolo dopo l'articolo 2: con l'emendamento in questione viene specificato in quali casi e a quali condizioni le spese e i componenti negativi del reddito possono essere imputati al conto profitti e perdite.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Interviene il senatore GAROFALO che illustra tre emendamenti presentati dai senatori comunisti. Il primo di tali emendamenti (3.1), al comma 1 sopprime la lettera d-ter) in considerazione del fatto che per le cooperative edilizie a proprietà indivisa non esiste un atto di assegnazione definitiva; il successivo emendamento 3.2, ai commi 2 e 3, sostituisce il riferimento al testo unico delle disposizioni sull'edilizia economica e popolare con altro riferimento legislativo - a suo avviso - più corretto; mentre l'ultimo emendamento 3.3 fissa, ai fini dell'IVA, la base imponibile per l'assegnazione di abitazioni da parte di cooperative a proprietà indivisa.

Il senatore FAVILLA illustra poi due emendamenti. Il primo di essi (3.4), aggiungendo ulteriori commi dopo il comma 13, dà un'interpretazione estensiva al contenuto del punto n. 108 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 riguardante l'IVA. Il successivo emendamento (3.5), anch'esso aggiuntivo di ulteriori commi dopo il comma 13, prevede, tra l'altro, che le concessioni cimiteriali non sono assoggettabili ad IVA a partire dal 1° luglio 1990.

Infine il senatore GAROFALO illustra l'emendamento 3.6, aggiuntivo di alcuni commi dopo il comma 13, con il quale si prevede, essenzialmente, che negli atti di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane venga dichiarato, da parte del venditore, che il relativo reddito da fabbricati è stato evidenziato nell'ultima dichiarazione dei redditi.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Dopo che il senatore GAROFALO, in relazione alle critiche da lui precedentemente svolte alla nuova disciplina sui rimborsi IVA, ha illustrato l'emendamento 4.1 soppressivo, al comma 1, della lettera b), il senatore FAVILLA dà conto del proprio emendamento 4.2 che al comma 1, lettera b), aggiungendo un ulteriore periodo, intende sostanzialmente mantenere, in via transitoria, la nuova disciplina sui rimborsi IVA al solo anno di imposta 1989. L'oratore illustra poi altri emendamenti da lui presentati insieme al senatore Leonardi. L'emendamento 4.3, al comma 1, lettera b), sub-lettera b) aggiunge ai casi ivi previsti per i quali non si applica la nuova disciplina generale sui rimborsi, anche quello relativo ai venditori di giornali. Il successivo emendamento 4.4 tende anch'esso ad estendere i casi di non applicazione della disciplina generale sui rimborsi IVA alle attività di formazione e aggiornamento professionale, mentre l'emendamento 4.5,

sempre nella stessa ottica, esclude da tale disciplina generale anche i contribuenti quando per effetto di particolari regimi di sostegno alla produzione agricola, previsti dalle norme comunitarie, la base imponibile degli acquisti e delle importazioni risulti strutturalmente superiore a quelle delle vendite.

Il senatore TRIGLIA illustra quindi l'emendamento 4.6 (peraltro analogo all'emendamento 4.7 dei senatori comunisti) che sempre al comma 1, lettera b), intende aggiungere, dopo la lettera e), una lettera f) con la quale dalla disciplina generale sui rimborsi IVA vengono escluse le associazioni, anche senza personalità giuridica che non abbiano finalità di lucro, istituite per la promozione di attività culturali, sportive e ricreative.

Il senatore GAROFALO illustra successivamente l'emendamento 4.8 che va considerato - egli osserva - in correlazione con l'emendamento 4.1; con tale emendamento viene proposta una soluzione alternativa alla soppressione del nuovo regime dei rimborsi IVA (soppressione appunto prevista con l'emendamento 4.1) che tuttavia mantenga inalterato il gettito originariamente previsto; tra l'altro con l'emendamento in questione si prevede l'esclusione dell'aliquota agevolata IVA al 2 per cento per l'acquisto di seconde e terze case se acquistate da imprese costruttrici.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore FAVILLA dà conto di alcuni emendamenti a tale articolo. In particolare l'emendamento 5.1 presentato dai senatori Triglia e De Cinque, e da lui fatto proprio, aggiungendo al comma 1, dopo la lettera c) ulteriori lettere, prevede casi di snellimento concernenti le procedure dei ricorsi tributari. I successivi emendamenti 5.2 e 5.3 - continua l'oratore - intendono rendere più appetibili per i contribuenti le facilitazioni per evitare il microcontenzioso tributario; fa presente a tal ultimo proposito che egli è comunque disponibile a considerare disposizioni diversamente formulate, ma che puntino tuttavia al medesimo obiettivo.

Il senatore GAROFALO illustra infine l'emendamento 5.4 che intende introdurre alcuni casi di «ravvedimento operoso» da parte di contribuenti poco solerti; in pratica è prevista la possibilità permanente di integrare, entro i due anni successivi alla scadenza del termine di presentazione, la dichiarazione dei redditi con l'applicazione di alcune soprattasse e con l'esclusione di conseguenze penali.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 6 il senatore FAVILLA illustra l'emendamento 6.1 che al comma 1, lettera a) aggiunge dopo le parole «in locali aperti al pubblico» le altre «al di fuori del fondo agricolo»; fa presente che si verte in tema di ICIAP ed in particolare in un caso di esclusione dal pagamento di tale imposta.

Il senatore TRIGLIA, dopo aver formulato alcune osservazioni, si dichiara perplesso sul contenuto di tale emendamento.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 8.1 che intende aggiungere un ulteriore comma, dopo il comma 3. Con tale emendamento è prevista la non assoggettabilità all'IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio effettuate nei confronti della scuola europea di Varese.

Il senatore FAVILLA illustra, a sua volta, due emendamenti. Il primo (8.2) intende sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo dell'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, riguardanti le spese di rappresentanza, mentre il secondo (8.3) prevede per gli esercenti arti e professioni l'opzione per la contabilità ordinaria; per tali contribuenti, conseguentemente, i coefficienti di reddito debbono essere considerati unicamente presuntivi.

Il relatore BEORCHIA, dopo averlo fatto proprio, illustra poi l'emendamento 8.4 del senatore De Cinque, il quale - modificando l'articolo 1 della legge n. 18 del 1990 - disciplina diversamente le scadenze delle rate dei ruoli per determinate categorie di contribuenti (ubicati in zone colpite da eventi sismici), in modo tale che il pagamento di tali rate non venga a sovrapporsi negli anni.

Il presidente BERLANDA illustra poi l'emendamento 8.5, che, aggiungendo un ulteriore comma dopo il comma 10, intende abrogare, dal 1° gennaio 1990, il secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Il Presidente illustra poi l'emendamento 8.6, anch'esso aggiuntivo di un ulteriore comma dopo il comma 10, il quale disciplina, ai fini delle sanzioni previste dall'articolo 92 del citato decreto n. 602 del 1973, il caso di contribuenti titolari di due pensioni INPS che non abbiano effettuato nel mese di maggio 1989 il primo acconto IRPEF, ma lo abbiano versato per intero alla successiva scadenza per il pagamento del secondo acconto.

In sede di esame degli emendamenti all'articolo 12, il relatore BEORCHIA illustra l'emendamento 12.1 volto a modificare il secondo periodo del comma 6, al fine di rendere meno rilevante l'onere derivante dall'aumento dei canoni demaniali per determinati contribuenti, in considerazione del fatto che anche nell'anno scorso era intervenuto un aumento rilevante di tali canoni.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 14.

Il relatore BEORCHIA, dopo averlo fatto proprio, illustra l'emendamento 14.1 del senatore De Cinque che, modificando il comma 2, limita la disciplina della deducibilità dei canoni di locazione finanziaria per i

professionisti ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Il senatore GAROFALO, dopo averlo fatto proprio, illustra l'emendamento 14.1.a del senatore Pizzol riguardante la decorrenza delle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c).

Il senatore TRIGLIA illustra poi l'emendamento 14.2, il quale prevede che le disposizioni del comma 3 dell'articolo 9 si applichino fino al 22 maggio 1990.

Vengono presi in esame altri emendamenti precedentemente accantonati.

Con riferimento all'articolo 1, il senatore BERTOLDI illustra gli emendamenti 1.7 e 1.8 sostitutivi, rispettivamente, del comma 5 e del comma 6, i quali prevedono sostanzialmente alcune ipotesi di spostamento di termini per l'accatastamento di immobili, senza tuttavia - egli sottolinea - comportare un minor gettito per l'erario, dovendosi comunque denunciare una rendita simile rispetto a quella effettiva, non ancora attribuita.

Con riferimento all'articolo 8 il senatore TRIGLIA, dopo aver dichiarato di ritirare un proprio emendamento a tale articolo, illustra l'emendamento 8.a che, modificando il comma 1, intende equiparare le date dei versamenti ivi previste tra i vari soggetti delegati alla riscossione; in particolare si tratta di eliminare un'ingiusta sperequazione nei confronti dei concessionari della riscossione.

Dopo un breve intervento del senatore GAROFALO su tale emendamento, il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 8.c con il quale, aggiungendo un ulteriore comma dopo il comma 1, vengono previsti casi di sanatoria riguardanti irregolarità ed infrazioni in materia di riscossione dei tributi.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione.

Il senatore TRIGLIA illustra l'emendamento 1.0.0.1 con il quale viene sostanzialmente prorogata l'attività della Commissione preposta ai pareri da rendere sui testi unici delle varie imposte, dirette ed indirette.

Il relatore BEORCHIA, dopo averlo fatto proprio, illustra l'emendamento 1.0.0.2, il quale prevede che, ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n.73 del 1990, il Presidente della Repubblica è delegato a concedere l'amnistia alle

condizioni ivi previste, per i medesimi reati commessi fino a tutto il 24 ottobre 1989.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

237^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

TRIGLIA

Intervengono il ministro delle finanze Formica ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Susi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori (2260)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 maggio.

Il presidente TRIGLIA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati.

Il senatore LEONARDI illustra tre emendamenti all'articolo 1. Il primo (1.1) è volto a stabilire che le evidenze dei trasferimenti, previste al comma 1, devono essere mantenute anche mediante rilevazione elettronica. Il secondo (1.2) intende precisare che i trasferimenti, dei quali mantenere evidenza, sono quelli di importo singolo superiore a 20 milioni. Il terzo (1.5), aggiuntivo di un comma dopo il comma 1, prevede che sono esclusi dagli obblighi di rilevazione di cui al comma 1 le operazioni effettuate mediante assegni, nonchè gli acquisti di titoli e valori mobiliari esteri già di proprietà di aziende di credito ed inclusi nei rispettivi portafogli.

Successivamente il relatore FAVILLA illustra un emendamento (1.3), sempre all'articolo 1, volto a precisare che i conti di destinazione per i quali si richiedano gli estremi identificativi sono quelli esteri.

Il senatore CAVAZZUTI, richiama brevemente il contenuto di due suoi emendamenti (1.6 e 1.7) già illustrati nella seduta di ieri; in particolare, dichiara di sostituire l'emendamento 1.6 con una nuova

formulazione tecnicamente migliore. Tale ultimo emendamento, relativo al comma 2, intende precisare che le evidenze dei trasferimenti, di cui al comma 1, debbono essere mantenute anche da società finanziarie e fiduciarie, nonché da intermediari, diversi da quelli indicati nel citato comma 1, che per ragioni professionali effettuano i predetti trasferimenti. L'oratore illustra successivamente l'emendamento 1.4, il quale prevede l'obbligo per i soggetti che effettuano trasferimenti all'estero inferiori ai 20 milioni, di dichiarare che l'importo complessivamente trasferito durante l'anno non eccede i 20 milioni; in caso contrario, dovranno essere effettuate le annotazioni di cui al medesimo comma 1.

Il relatore FAVILLA si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.6, si rimette al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 1.2 e 1.4 e si dichiara favorevole alla prima parte dell'emendamento 1.5 considerando pleonastica quella residua.

Il ministro FORMICA si dichiara favorevole agli emendamenti 1.1 e 1.6, dichiara superfluo l'emendamento 1.2 in quanto il suo contenuto è già implicito nel testo originario e si dichiara poi contrario agli emendamenti 1.5 e 1.3 considerando, con riferimento a quest'ultimo, tecnicamente corretta la formulazione originaria. Per quanto riguarda l'emendamento 1.4, egli dichiara che la disciplina che con esso si intende introdurre comporta una complicazione di ordine burocratico, mentre il problema che con tale emendamento si intendeva risolvere viene superato dal prescritto obbligo di indicare sulla dichiarazione dei redditi gli investimenti e le attività finanziarie estere.

Sulla questione interviene il senatore CAVAZZUTI il quale afferma come occorra, in qualche modo, stabilire dei controlli al fine di evitare la possibilità di trasferire all'estero cifre enormi delle quali non si potrà avere più alcuna traccia; tra l'altro tale emendamento fornisce uno strumento ulteriore alla lotta contro il riciclaggio di denaro proveniente da atti illeciti.

Il ministro FORMICA, dopo aver ribadito che la norma così come proposta nell'emendamento 1.4 creerebbe problemi di ordine applicativo, invita il presentatore a ritirarlo.

Si passa alle votazioni.

Il senatore LEONARDI dichiara di ritirare gli emendamenti 1.2 e 1.5.

Il senatore CAVAZZUTI dichiara di ritirare l'emendamento 1.7 e di insistere per la votazione dell'emendamento 1.4.

Il relatore FAVILLA dichiara di ritirare l'emendamento 1.3.

Posti separatamente in votazione vengono approvati gli emendamenti 1.1 e 1.6 nella nuova formulazione del proponente, mentre viene respinto l'emendamento 1.4.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore CAVAZZUTI richiama brevemente il contenuto dei tre emendamenti da lui presentati all'articolo 3 e già illustrati nella precedente seduta (3.1, 3.2 e 3.4). In particolare il primo, relativo al comma 1, prevede che possono essere effettuati, nel corso dell'anno, trasferimenti di capitale al seguito per un importo complessivo fino a venti milioni senza alcuna dichiarazione in dogana.

Su tale emendamento si apre un dibattito in cui intervengono il Ministro Formica ed i senatori DE CINQUE e FAVILLA. Quest'ultimo, in particolare, dichiara che l'intento del provvedimento è quello di impedire l'esportazione al seguito di denaro oltre i venti milioni, mentre per gli altri valori o titoli occorre una dichiarazione delle eccedenze rispetto allo stesso importo di venti milioni.

Il senatore FAVILLA illustra successivamente un emendamento (3.3), aggiuntivo di un comma 2-bis all'articolo 3, il quale prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle aziende ed agli istituti di credito abilitati ad effettuare i trasferimenti da e per l'estero.

Dopo alcune osservazioni del ministro Formica, il relatore FAVILLA presenta un nuovo emendamento 3.2.a sostitutivo dei commi 2 e 3, ritirando contemporaneamente l'emendamento 3.3; il nuovo emendamento 3.2.a disciplina, tra l'altro, l'importazione al seguito da parte di non residenti, di danaro e titoli al portatore per importi superiori a venti milioni ed i trasferimenti nei quali intervengono come mittenti o destinatari intermediari abilitati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 148 del 1988.

Il senatore CAVAZZUTI, a seguito della presentazione di tale ultimo emendamento, dichiara di ritirare i propri emendamenti 3.1, 3.2 e 3.4.

Posto in votazione è poi approvato, con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 3.2.a del relatore.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore FAVILLA dichiara di far proprio l'emendamento 4.3 del senatore Forte, già illustrato dal presentatore nella precedente seduta, e volto ad estendere la sanatoria, prevista nell'articolo 4, comma 6, anche ai fini fiscali, escludendola tuttavia per quei trasferimenti di capitale che siano stati oggetto di accertamento fiscale o tributario.

Successivamente il senatore CAVAZZUTI richiama brevemente il contenuto dell'emendamento 4.1, già illustrato nella precedente seduta, con il quale si precisa che tra le attività estere di natura finanziaria, si ricomprendono anche i crediti per cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti non residenti, come pure le altre attività costituite a seguito della riscossione di tali crediti.

Il ministro FORMICA, a proposito di tale ultimo emendamento, dichiara che le finalità che esso si prefigge sono già conseguite con le disposizioni del comma 2.

Il senatore CAVAZZUTI, dopo tale dichiarazione del Ministro, dichiara di ritirare l'emendamento 4.1.

Successivamente il relatore FAVILLA illustra l'emendamento 4.2, aggiuntivo di un ulteriore comma dopo il comma 3, volto a specificare che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti dai commi 1 e 2 non riguardano gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria produttivi di redditi di capitale esenti dalle imposte sui redditi, ovvero soggetti alle ritenute alla fonte, nonché le quote dei fondi esteri già autorizzate al collocamento nel territorio italiano.

Il ministro FORMICA, in relazione a tale ultimo emendamento, sottolinea come la problematica sollevata dall'emendamento 4.2, peraltro in qualche modo collegata ai successivi emendamenti 8.2 e 8.3, rispettivamente, del relatore Favilla e del senatore Leonardi, vada attentamente meditata e riformulata anche con l'ausilio degli organi tecnici competenti.

Dopo tali dichiarazioni il relatore FAVILLA dichiara di ritirare il proprio emendamento 4.2 riservandosi di presentare in Assemblea un emendamento così come suggerito dal Ministro delle finanze.

Posto in votazione è quindi approvato, col parere favorevole del Governo, l'emendamento 4.3 del senatore Forte.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

È approvato, favorevoli il relatore ed il rappresentante del Governo, l'emendamento 6.1 del senatore Cavazzuti, volto ad aggiungere dopo la parola «trasferiti» le altre «o costituiti».

Successivamente è approvato l'emendamento 6.2 del senatore Leonardi, in una nuova formulazione suggerita dal Ministro Formica, che alla fine del comma 1 aggiunge le parole «a meno che nella dichiarazione non venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo di imposta».

Il relatore FAVILLA dichiara di ritirare, in considerazione dell'accoglimento dell'emendamento 6.2, il proprio emendamento 6.3.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Viene dichiarato decaduto, per assenza del presentatore, l'emendamento 8.1 del senatore Forte, illustrato nella precedente seduta, mentre il relatore Favilla ed il senatore Leonardi ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 8.2 e 8.3 in quanto collegati all'emendamento che lo stesso relatore Favilla si è precedentemente riservato di formulare per l'Assemblea.

Si dà infine mandato al relatore FAVILLA di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2260 di conversione del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, con le modifiche approvate dalla Commissione.

La seduta sospesa alle ore 17 è ripresa alle ore 18,20.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 (2274), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Il sottosegretario SUSI illustra dettagliatamente alcuni dati riguardanti i minori introiti delle società calcistiche in relazione alle ristrutturazioni degli stadi conseguenti allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, indicando specificamente il metodo seguito per individuare i relativi indennizzi.

Il presidente BERLANDA dà poi lettura del parere pervenuto dalla 5^a Commissione, favorevole a condizione che all'articolo 1, comma 1, dopo le parole «l'ulteriore quota del 29,8 per cento, in deroga a quanto stabilito dal citato articolo 3, viene destinata», vengano aggiunte le altre: «nella misura del 25 per cento».

Il sottosegretario SUSI dichiara che la condizione posta dalla 5^a Commissione e volta essenzialmente a destinare il 75 per cento delle maggiori entrate erariali a riduzione del disavanzo, può essere soddisfatta, non solo con l'accoglimento in sede parlamentare del citato emendamento suggerito dalla Commissione consultata, ma anche in via amministrativa e cioè attraverso l'emanazione del decreto previsto all'articolo 1, comma 2, che potrebbe appunto recepire la suddetta condizione. Pertanto invita la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GAROFALO dichiara di mantenere le riserve espresse nella precedente seduta.

Il ministro FORMICA, dopo aver ribadito le ragioni che hanno portato il Governo ad emanare il decreto-legge in esame (tra cui anche quella concernente la necessità di evitare il proliferare del «totocalcio nero» in occasione dei prossimi mondiali di calcio), invita i commissari ad approvare il provvedimento senza modifiche.

Il relatore LEONARDI, preso atto dell'impegno del Governo, si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il senatore GAROFALO preannuncia l'astensione dei senatori comunisti.

Si dà infine mandato al relatore LEONARDI di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2274 di conversione del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BERLANDA comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 24 maggio alle ore 9, avrà invece inizio alle ore 11.

La seduta termina alle ore 19.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

173^a Seduta*Presidenza del Presidente***BERNARDI***Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Nepi.**La seduta inizia alle ore 16,15.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il senatore LIBERTINI, a nome del Gruppo comunista, comunica che ove il Governo tardasse ulteriormente nella presentazione del disegno di legge di riforma dell'ente Ferrovie dello Stato e ove la Commissione non riprendesse in tempi rapidi l'esame del disegno di legge n. 1629, la sua parte politica ricorrerà al disposto dell'articolo 44 del Regolamento secondo il quale, dopo due mesi dalla data di assegnazione, un disegno di legge può essere preso in considerazione per essere discusso in Assemblea anche senza relazione nel testo del proponente. Il senatore Libertini fa presente che la sua parte politica è animata sulla questione dell'ente Ferrovie dello Stato da un atteggiamento costruttivo e tuttavia non può tollerare che la discussione sul tema non venga seriamente avviata prima delle ferie estive; tale ritardo, egli prosegue, nuoce alle esigenze del paese e al prestigio del Parlamento.

Il presidente BERNARDI fa presente che la richiesta del senatore Libertini sarà portata nel prossimo Ufficio di Presidenza per le necessarie deliberazioni in ordine alla trattazione sul disegno di legge n. 1629.

IN SEDE DELIBERANTE

Criteri, modalità e requisiti per il prepensionamento volontario di una quota del personale dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2202)
(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende il seguito della discussione, rinviato il 17 maggio.

Il relatore IANNIELLO comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli di tutte le Commissioni interessate e che, in particolare, la 5^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole nel presupposto che venga rispettato il limite di stanziamento previsto al comma 11 dell'articolo 1.

Si passa all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Il senatore LIBERTINI illustra un emendamento al comma 1 volto a garantire che gli oneri connessi con i prepensionamenti del personale dell'ente Ferrovie dello Stato siano coperti, oltre che dal bilancio dell'ente, da stanziamenti statali finalizzati. Ciò per impedire che tali oneri vadano a gravare sulle spese di esercizio dell'ente compromettendo la regolarità dei servizi svolti. Con tale emendamento, egli aggiunge, sarebbe inoltre correttamente recepita la logica del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente che, nella sostanza, subordina il proprio assenso al presupposto che nel disegno di legge sia recepito l'obbligo di contenere gli oneri entro i limiti degli stanziamenti indicati. Il Gruppo comunista, non intendendo ritardare l'*iter* del provvedimento, considera indispensabile raggiungere un accordo su tale questione, che non può essere lasciata nel dubbio solo per evitare una seconda lettura da parte della Camera dei deputati.

Il relatore IANNIELLO, pur condividendo la preoccupazione espressa dal Gruppo comunista, esprime parere contrario sull'emendamento, che non è a suo avviso idoneo a fugare tale preoccupazione, risolvendosi in un richiamo agli stanziamenti del bilancio dello Stato, già contenuto nel comma 11. Illustra quindi il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,
in sede di approvazione del disegno di legge n. 2202,

impegna il Governo

a riferire entro il 31 marzo di ciascun anno al Parlamento sullo stato di attuazione del piano quinquennale di prepensionamento in base alle risultanze registrate al 31 dicembre dell'anno precedente.»

(0/2202/1/8)

IANNIELLO

Il senatore VISIBELLI illustra un emendamento volto a sopprimere l'ultima parte del comma 3 con la quale si verrebbe ad impedire la fruizione di un diritto già riconosciuto in precedenza dalla normativa vigente relativamente al computo dei servizi utili a pensione. Illustra quindi due emendamenti volti rispettivamente a sopprimere il comma 7 e, in via subordinata, la lettera a) del comma 2 in base alla quale l'inidoneo che non si avvale del prepensionamento resterebbe in servizio, ma si verrebbe a trovare comunque esposto al provvedimento di licenziamento d'ufficio. Illustra infine un emendamento al comma 12, volto ad applicare ai richiedenti il prepensionamento la normativa contrattuale contenuta nel contratto di categoria relativo al periodo

1990-1992, nonchè a prevedere che la contingenza debba essere corrisposta per intero, cioè in ottantesimi.

Il relatore IANNIELLO e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario su tali emendamenti.

La senatrice SENESI, intervenendo sull'emendamento del Gruppo comunista, dichiara di non condividere le dichiarazioni del relatore in quanto il comma 11 prevede appositi stanziamenti solo per gli anni 1989 e 1990, mentre l'ente è autorizzato a formulare un programma quinquennale di prepensionamenti. Al fine di non penalizzare la gestione dei servizi forniti dall'ente, è pertanto indispensabile finalizzare le risorse dello Stato necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal prepensionamento. Al riguardo il senatore LIBERTINI fa presente che il Gruppo comunista si troverà costretto a richiedere la remissione all'Assemblea del provvedimento, qualora non si individui una soluzione idonea a garantire la regolarità della gestione dell'ente.

Il senatore NIEDDU sottolinea che l'onere di copertura non dovrà necessariamente gravare sulle spese di esercizio, dal momento che oltre alle economie connesse con la cessazione dei trattamenti di stipendio, l'ente potrebbe avvalersi di risorse aggiuntive derivanti ad esempio dall'alienazione di beni non funzionali, dall'incremento dei contributi previdenziali o dall'adeguamento delle tariffe, come suggerito peraltro anche dalla Commissione bilancio.

Dopo che anche il sottosegretario NEPI ha espresso parere contrario sull'emendamento comunista, il presidente BERNARDI sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 17.

Il presidente BERNARDI comunica che i rappresentanti dei Gruppi hanno convenuto di recepire le preoccupazioni espresse dal Gruppo comunista nel seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente del Senato,

al fine di pervenire ad una corretta interpretazione della legge rispettando l'effettiva volontà del Parlamento,

impegna il Governo

ad impartire all'ente Ferrovie dello Stato le necessarie direttive affinché tra le disponibilità provenienti dai trasferimenti a carico del bilancio dello Stato da utilizzare per il finanziamento del prepensionamento non siano comunque comprese le somme erogate dallo Stato a titolo di compensazione per obblighi di servizio pubblico e per normalizzazione dei conti ai sensi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210;

nonchè ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nel parere della 5^a Commissione sul disegno di legge n. 2202 espresso il 16 maggio 1990».

(0/2202/2/8)

IANNIELLO

Il PRESIDENTE prospetta altresì l'opportunità di formulare una proposta di risoluzione, appena se ne presenterà l'occasione, al fine di dirimere completamente i dubbi espressi nel dibattito. La Commissione conviene.

Si passa alle votazioni.

Sono posti ai voti e approvati i due ordini del giorno.

Sono quindi posti ai voti e respinti tutti gli emendamenti presentati.

Il senatore LIBERTINI annuncia che i senatori comunisti si asterranno dalla votazione sebbene con l'ordine del giorno n. 2 vengano eliminate le anomalie che avevano portato il Gruppo comunista della Camera dei deputati ad esprimere voto contrario. L'astensione della sua parte ha un significato simbolico, per protestare contro la mancata concessione da parte della Commissione industria di un analogo beneficio di prepensionamento a favore di alcune centinaia di lavoratori del settore dell'amianto colpiti da gravi malattie per causa di servizio.

Il senatore VISIBELLI annuncia che anche i senatori del Gruppo del Movimento sociale si asterranno, pur condividendo la filosofia ispiratrice del provvedimento, per protestare contro la superficialità con cui sono stati esaminati i propri emendamenti e la persistenza dell'anomala situazione dell'ente che continua ad essere gestito da un commissario straordinario, in assenza di una proposta di riforma da parte del Governo, attesa e ventilata da molto tempo.

È posto ai voti e approvato il provvedimento nel suo articolo unico, come pervenuto dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 17,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

105ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (2229), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce il presidente MORA, rilevando che il disegno di legge presentato dal ministro Mannino, già approvato dalla Camera dei deputati, si propone di adeguare l'organico del Corpo Forestale dello Stato, attualmente del tutto insufficiente per lo svolgimento dei compiti istituzionali (tutela e promozione di boschi e foreste, di vincoli idrogeologici, di sistemazione idraulico-forestale, di rimboschimento, di vigilanza e di polizia forestale).

In particolare, prosegue il relatore, si tratta di ampliare (articolo 2) il ruolo dei sottufficiali e delle guardie di 1.800 unità, dei quali un primo contingente di 400 unità verrà coperto il 1ª luglio 1990 avvalendosi della graduatoria degli idonei approvata con decreto ministeriale del 12.7.1988. La copertura dei successivi contingenti avverrà, con 350 unità per volta, al 1ª dicembre di ciascuno degli anni dal 1990 al 1993.

Proseguendo nella sua relazione, il Presidente sottolinea che all'articolo 1 del disegno di legge si stabilisce il principio della parità fra personale maschile e femminile. Sono inoltre disciplinati all'articolo 3 l'accesso e la progressione nelle qualifiche di maresciallo, vicebrigadiere, appuntato e guardia, mentre all'articolo 4 si prevede la non applicabilità al Corpo forestale dello Stato delle disposizioni relative all'assunzione tramite uffici di collocamento nonché delle disposizioni relative ai premi di ferma e rafferma.

Il presidente Mora comunica quindi che è pervenuta notizia dell'emissione del parere favorevole con osservazione da parte della Commissione affari costituzionali. Per quanto riguarda il parere della Commissione 5ª egli propone di sollecitarne formalmente l'espressione ai sensi dell'articolo 40, comma 10, del Regolamento.

La Commissione concorda.

Il senatore CASCIA, premessa l'opportunità che la Commissione prosegua nella sua prassi di non discutere un provvedimento nello stesso giorno della relazione, si dichiara favorevole al sollecito del parere della Commissione 5ª e preannuncia la presentazione di un emendamento sul quale si dovrà acquisire anche il parere della predetta Commissione.

Seguono brevi interventi del presidente MORA, sulla presentazione formale dell'emendamento suddetto, e del senatore VERCESI, che si dichiara d'accordo ad acquisire il parere della Commissione bilancio sull'emendamento del senatore Cascia.

Il presidente MORA dà quindi lettura dell'emendamento aggiuntivo di un comma all'articolo 4, presentato dai senatori Cascia ed altri, nel quale si prevede che il personale dei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste assegnato alla Direzione generale per l'economia montana e le foreste per far fronte alle esigenze funzionali delle divisioni XIV e XV istituite con decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978 sia inquadrato, a domanda, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo del Corpo forestale dello Stato, anche in soprannumero temporaneo, conservando la qualifica e l'anzianità di carriera acquisita.

Sempre nel predetto emendamento si prevede che il periodo di servizio prestato nei predetti uffici della struttura centrale del Corpo forestale dello Stato sia riconosciuto con decorrenza dalla data di assegnazione agli impiegati in servizio o collocati in pensione, anche agli effetti della indennità prevista dall'articolo 45 del DPR 24 aprile 1982 n. 337 e successive modificazioni.

Interviene a questo punto il sottosegretario CIMINO, rilevando che la questione posta con l'emendamento suddetto, già discussa alla Camera dei deputati, è nata a seguito del trasferimento delle competenze alle Regioni e al problema di un utilizzo non contraddittorio del personale dapprima adibito in compiti relativi alle materie trasferite.

Gli interessati - prosegue il sottosegretario Cimino - hanno ritenuto di ricorrere al TAR e al Consiglio di Stato, che hanno respinto il ricorso contro l'inquadramento nelle sopraccitate divisioni ministeriali.

Sottolineato quindi che in sede di ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ci si potrà adoperare per trovare un modo di risolvere la questione, il Sottosegretario conclude sottolineando che si tratta di un problema di natura esclusivamente economica.

Segue un breve intervento del presidente MORA sul mantenimento o meno dell'emendamento e quindi il sottosegretario CIMINO prende nuovamente la parola per ricordare che l'iter seguito dal provvedimento nell'altro ramo del Parlamento è stato già abbastanza lungo e per raccomandarne l'urgente approvazione.

Il senatore MARGHERITI interviene quindi per rilevare come le dichiarazioni del sottosegretario Cimino confermino l'esigenza di superare in una visione organica e complessiva le varie questioni che attengono al Ministero ed in particolare al Corpo forestale dello Stato. Da più legislature sono state avanzate proposte di riforma del Ministero, nel cui ambito avrebbe potuto essere anche inquadrato il problema del Corpo forestale dello Stato.

Detto comunque favorevole a definire con urgenza l'esame del provvedimento in titolo, rileva come il personale di cui si occupa l'emendamento aggiuntivo attenda da più di dieci anni una sistemazione nell'ambito del Corpo forestale dello Stato avendo svolto funzioni relative a tale organismo: attendere ora la riforma del Ministero per risolvere un problema che riguarda circa 25 persone gli sembra un po' sproporzionato. Conclude sottolineando l'opportunità di acquisire il parere della 5^a Commissione anche sull'emendamento in questione.

Il presidente MORA assicura che richiederà oggi stesso il parere della 5^a Commissione sull'emendamento e sul testo del disegno di legge.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASCIA chiede che venga inserito nell'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 2243 sul settore bieticolo saccarifero, proveniente dalla Camera dei deputati.

Il presidente MORA assicura che l'ordine del giorno della Commissione per la seduta di domani sarà integrato nel senso richiesto.

Il senatore DIANA torna a sottolineare la necessità, già esposta in precedente seduta, che la Commissione sia portata a conoscenza del programma del Governo italiano per la parte agricola, prima dell'inizio del semestre di presidenza italiana alla Comunità europea. Aggiunge di aver potuto constatare che in un documento di Governo, avuto tramite colleghi della Commissione affari esteri, non c'è una sola parola che riguardi il settore agricolo. Chiede quindi che il Presidente della Commissione e il sottosegretario Cimino rappresentino al Ministro dell'agricoltura la necessità di avere sue comunicazioni al riguardo.

Il senatore CASCIA si associa alla richiesta del senatore DIANA: il presidente MORA fornisce assicurazioni nel senso richiesto.

Il senatore LOPS chiede che il Governo venga a riferire al Parlamento sia sul problema dei piani di settore, sia sui finanziamenti che sarebbero stati deliberati dal Consiglio dei Ministri per le leggi sulla programmazione agricola e sulle calamità, mettendo il Parlamento in condizione di far conoscere il proprio pensiero.

Il sottosegretario CIMINO assicura che riferirà sulle richieste avanzate dai senatori Diana e Lops, che ritiene utili e importanti ai fini dell'elaborazione della nostra politica agricola.

IN SEDE REFERENTE

Lops ed altri: Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925)

Busseti ed altri: Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697)
(Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 4 aprile.

Il presidente MORA fa presente che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio sul testo unificato.

Il senatore BUSSETI, nel ricordare che sul testo unificato è stato già acquisito anche il parere della Commissione giustizia propone che si chieda al Presidente del Senato l'assegnazione dei due disegni di legge in sede deliberante.

La Commissione concorda all'unanimità sulla proposta, su cui ha espresso il suo assenso anche il rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MORA avverte che l'ordine del giorno della seduta prevista per domani 24 maggio alle ore 15,30 è integrato con la discussione del disegno di legge n. 2243 concernente il settore bieticolo saccarifero.

La seduta termina alle ore 16,25.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

184ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CASSOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Fornasari.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE DELIBERANTE

Mancia ed altri: Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837)

Cuminetti ed altri: Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855)

Libertini ed altri: Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027)

Boato: Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Si riprende la discussione dei disegni di legge, sospesa nella seduta pomeridiana del 16 maggio.

Il senatore GIANOTTI lamenta il fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto del 10 aprile 1990, abbia istituito un apposito comitato interministeriale in relazione ai problemi dell'amianto, senza tener conto degli articoli che al riguardo la Commissione industria ha già approvato.

Il presidente CASSOLA invita il sottosegretario Fornasari ad assicurare le informazioni necessarie affinché l'azione del Governo non si sovrapponga alle procedure parlamentari.

Il relatore CITARISTI, quindi, presenta il nuovo testo dell'articolo 13, recante misure di sostegno per i lavoratori, e dell'articolo 16, che provvede alla copertura finanziaria. In particolare, egli sottolinea come il trattamento di pensionamento anticipato, attribuito ai lavoratori

licenziati a causa dei processi di ristrutturazione e riconversione produttiva ovvero per cessazione dell'attività, preveda un contributo dell'impresa interessata a favore dell'INPS, pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 1 della legge n. 193 del 1984. Tale contributo, peraltro, è ridotto al 25 per cento per una serie di imprese operanti nei territori di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 e al regolamento comunitario n. 2052/88 del 24 giugno 1988; la medesima percentuale si applica altresì alle imprese assoggettate alle procedure concorsuali («legge fallimentare» e «legge Prodi»).

Il senatore GIANOTTI chiede chiarimenti in ordine al versamento dei contributi da parte delle imprese fallite, esprimendo l'auspicio che i lavoratori licenziati non siano danneggiati dalle disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 13.

Il senatore CARDINALE ritiene insufficiente lo stanziamento recato dall'articolo 16, comma 1: ravvisa, quindi, la necessità di un suo congruo aumento ai fini di una più realistica manovra a favore della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore.

Il presidente CASSOLA avverte che gli emendamenti presentati dal relatore saranno immediatamente inviati alla 5ª Commissione perchè questa esprima al più presto il necessario parere.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è quindi rinviato.

Diana ed altri: Norme sulla commercializzazione delle paste alimentari (1207)

Lops ed altri: Nuova normativa per il commercio delle paste alimentari (1401)

Norme sulla produzione e la commercializzazione delle paste alimentari (1706)

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore MANCIA riferisce favorevolmente sui disegni di legge, ricordando che la legge n. 580 del 1967 disciplina la lavorazione e il commercio delle paste alimentari, prescrivendo l'esclusiva utilizzazione di semola o semolato di grano duro allo scopo di garantire la qualità del prodotto. Tale prescrizione, in realtà, tiene conto anche della necessità di allocare la produzione di grano duro e della difficoltà di sostituire tale coltivazione in molte aree del Mezzogiorno, soprattutto a causa delle caratteristiche dei terreni e del clima.

Una recente sentenza della Corte di giustizia della CEE - egli prosegue - in data 14 luglio 1988 ha dichiarato l'incompatibilità con gli articoli 30 e 36 del Trattato delle disposizioni normative che impediscono l'accesso in Italia alle paste alimentari, prodotte in altri paesi comunitari con diversi requisiti merceologici. Si rendono pertanto necessarie nuove norme che tutelino le caratteristiche della produzione nazionale e garantiscano il consumatore sulla qualità dei prodotti in commercio.

Si sofferma quindi analiticamente sugli articoli dei disegni di legge e propone di formare un apposito comitato ristretto che predisponga un testo unificato.

Si apre la discussione.

Il senatore GIANOTTI rileva come la richiamata sentenza della Corte di giustizia faccia apparire una disparità di trattamento nei confronti di altri prodotti tipici europei (ad esempio lo *champagne*) la cui responsabilità va sostanzialmente attribuita al Governo italiano, che non è stato capace di tutelare le caratteristiche merceologiche di un prodotto tipico della nostra tradizione agroalimentare.

La Commissione, infine, conviene sulla proposta del relatore di istituire un apposito comitato ristretto.

Il seguito della discussione dei disegni di legge è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Zito ed altri: Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani (174)
(Esame e rinvio)

Il relatore MANCIA riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, sottolineandone gli intenti perequativi nei confronti degli *ex* dipendenti dell'Ente zolfi italiani e il modesto onere finanziario. Illustra altresì alcuni emendamenti che tengono conto delle valutazioni espresse dalle Commissioni consultate. Raccomanda, infine, la rapida approvazione del testo.

Il presidente CASSOLA assicura che gli emendamenti del relatore saranno immediatamente inviati alla 1ª e alla 5ª Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,45.

185ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CASSOLA

Interviene il ministro per il commercio con l'estero Ruggiero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro per il commercio con l'estero sull'Istituto per il commercio estero (ICE)

Il ministro RUGGIERO riferisce sullo stato di attuazione della legge di riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero, approvata nel marzo del 1989. Nominati gli organi direttivi e di controllo e

confermato il Presidente, si è svolta la complessa procedura di predisposizione dello statuto adottato nel marzo scorso. Entro l'anno dovrebbero essere ultimati i lavori per il regolamento di contabilità, improntato a criteri gestionali di carattere aziendale, e per le nuove norme sul rapporto di lavoro dei dirigenti e degli altri dipendenti, in modo tale che la legge di riforma possa operare a pieno regime.

Nell'attuazione della normativa, peraltro, sono stati tenuti sempre presente i diversi ordini del giorno approvati in sede parlamentare.

Un aspetto di grande rilievo è assunto dal coordinamento delle iniziative di promozione commerciale all'estero, espressione degli indirizzi politici cui l'ICE deve uniformare la propria attività.

Riguardo al nuovo ordinamento del personale, occorre operare con attenzione e gradualità nel progressivo inserimento di figure professionali provenienti dal settore privato e nell'utilizzazione, anche temporanea, di professionalità esterne. La redazione del nuovo contratto di lavoro dei dipendenti procede in modo soddisfacente, essendo stato concordato un primo protocollo d'intesa con le rappresentanze sindacali, e prossima è anche la definizione del trattamento dei dirigenti, improntato, secondo le indicazioni della legge di riforma, all'adozione di moduli a carattere privatistico.

Riguardo alle tariffe per i servizi prestati dietro corrispettivo, va osservato che il meccanismo adottato è coerente con gli indirizzi della Comunità europea.

Sulle comunicazioni del Ministro si apre un dibattito.

Il senatore GIANOTTI, dopo aver ricordato le note polemiche sull'ICE, con particolare riferimento al progetto di apertura di una nuova sede nella città di Orlando, in Florida, osserva che le perplessità destinate dall'apparente ritardo nell'adozione del decreto di attuazione concernente lo statuto dell'ente appaiono fugate dalle dichiarazioni del Ministro. Rileva, inoltre, che in passato le iniziative dell'ente apparivano rivolte più a un intento di promozione dell'immagine generale dell'Italia che non allo specifico compito della promozione commerciale. Quanto ai servizi a pagamento, occorre evitare che l'ICE operi alimentando forme di concorrenza non paritaria tra le imprese, prevedendo anche l'erogazione di servizi a titolo gratuito ove non si tratti di attività connesse a profili squisitamente commerciali. Sarebbe quindi opportuno separare le attività di pubblico servizio da quelle di natura aziendale. Va poi chiarito il ruolo delle Camere di commercio, in materia di sostegno alle esportazioni, al fine di coordinarne l'attività con le iniziative dell'ICE.

Il senatore Gianotti, inoltre, chiede chiarimenti sullo stato di avanzamento del piano di rientro del personale dall'estero e sulla polemica relativa all'apertura della nuova sede ICE negli USA. Rileva infine la necessità di operare con grande cautela nella determinazione delle incompatibilità, tenendo conto delle diverse competenze e del potenziale contrasto con le finalità dell'ente.

Il senatore VETTORI domanda quale sia esattamente il numero dei dipendenti dell'ICE, in Italia e all'estero, e come sia congegnato il

trattamento di quelli che operano presso le sedi estere, tenuto anche conto della soluzione normativa introdotta nel disegno di legge di riforma dell'ENIT, che prevede l'adozione di un parametro quantitativo correlato, in misura percentuale, al trattamento dei dipendenti del Ministero degli affari esteri.

Il senatore BAIARDI chiede quali siano stati gli indirizzi per l'attuazione della riforma dell'ICE.

Il senatore FOSCHI richiama l'attenzione sulla necessità di coordinare l'attività dell'ICE all'estero con quella di altri enti che operano, in materia di promozione, in altri settori. Domanda inoltre se le scelte circa la presenza degli uffici all'estero siano determinate in modo autonomo dall'ICE o fondate su programmi elaborati sulla base degli indirizzi politici del Ministro.

Il presidente CASSOLA osserva che in materia di servizi a pagamento prestati dall'ICE, se è vero che occorre evitare disparità di trattamento tra imprese concorrenti, è altrettanto vero che si impone la necessità di superare regimi di aiuti impropri alle imprese. Domanda quindi al Ministro quale sia il tipo di resistenza incontrata nel personale dalla riforma in senso privatistico dell'Istituto. In merito, poi, alla polemica sulla nuova sede nella città statunitense di Orlando, rileva come non sia affatto corretto assumere atteggiamenti pregiudiziali sull'opportunità di tali scelte, senza prima conoscere i risultati operativi e gestionali. Si tratta comunque di scelte di carattere imprenditoriale da valutare nelle sedi di discussione e di valutazione più idonee. In materia di incompatibilità va osservato che l'inserimento nel consiglio di amministrazione anche dei rappresentanti degli utenti dell'Istituto esprime obiettivamente una voluta e feconda dialettica di interessi; occorre evitare, però, qualunque forzatura al riguardo.

Il presidente Cassola rileva infine che l'efficienza delle amministrazioni pubbliche, in particolare di quelle che operano a diretto contatto con il mercato, va anzitutto perseguita con una adeguata remunerazione della dirigenza, opportunamente correlata all'andamento delle retribuzioni nel mercato del lavoro.

Agli intervenuti replica il ministro RUGGIERO. Egli rileva anzitutto la necessità di chiarire i termini di ogni polemica, di ogni quesito e di ogni dubbio, specie ove siano posti, come in questa sede, in termini di assoluta civiltà e correttezza. Invero, la campagna di stampa sulla nuova sede di Orlando è stata segnata da argomenti pretestuosi e da toni inaccettabili: i dati forniti, tanto dall'ICE che da altre fonti, dimostrano la opportunità della scelta, per la posizione geografica della città in quella regione, per le sue capacità ricettive, per il notevole flusso di viaggiatori che la caratterizza, per la composizione, anche generazionale, dei suoi residenti e di quanti vi transitano per motivi di affari.

Il giudizio sulla validità della scelta sarà comunque esattamente determinato solo a posteriori e va in ogni caso sottolineato che la stessa entità dell'operazione - un piccolo ufficio, con solo due addetti, con un

costo di affitto dei locali molto contenuto - dimostra già di per sè l'infondatezza della polemica.

Quanto ai servizi prestati dall'ICE dietro corrispettivo, occorre che le iniziative di carattere generale ne siano escluse mentre quelle rivolte a singole imprese o gruppi di imprese vanno coinvolte nelle nuove modalità operative dell'Istituto. Va comunque sottolineato che il regime privatistico introdotto con la legge di riforma richiede la più ampia autonomia gestionale.

Circa la questione delle incompatibilità è fuor di dubbio che le attività svolte dall'attuale presidente sono pienamente compatibili con la carica rivestita al vertice dell'Istituto. Occorre affermare poi il principio che le necessarie competenze manageriali devono essere estese e opportunamente remunerate. Il Ministro si riserva quindi un'ampia risposta al quesito del senatore Baiardi, relativo agli indirizzi adottati nei confronti dell'ICE, in proposito ritenendo opportuno che l'Istituto affidi a professionisti esterni l'esame dei risultati dell'esercizio precedente.

In materia di coordinamento dei diversi enti pubblici presenti con propri uffici all'estero, va osservato che esso dipende essenzialmente dagli ambasciatori nei singoli paesi, e che, comunque, si sta cercando di realizzarne le premesse anche attraverso la creazione di centri unici per i diversi uffici italiani all'estero. Rileva infine che la scelta della dislocazione di tali uffici è demandata esclusivamente all'autonomia dell'Istituto.

Il presidente CASSOLA ringrazia il Ministro e lo congeda.

La seduta termina alle ore 17,15.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

171^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

NESPOLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Nucara.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO.**Programma triennale dell'azione pubblica per la tutela dell'ambiente concernente il triennio 1989-91**

(Rinvio del seguito dell'esame)

Su istanza del sottosegretario ANGELINI, che sottolinea gli impegni del ministro Ruffolo alla Camera dei deputati, la Commissione concorda di rinviare il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE**Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Il presidente NESPOLO ricorda che, nel passare alla votazione degli articoli e degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque attendere il parere richiesto alle Commissioni 1^a e 5^a. Propone pertanto che nella seduta odierna siano illustrati gli emendamenti, sui quali si potrà sviluppare la discussione.

Il relatore, senatore BOSCO, concorda con la proposta del Presidente; enuncia altresì l'esigenza di integrare il disegno di legge in esame con un capo II riferito all'Autorità per l'Adriatico, di cui alla legge n. 57 del 1990. Aderisce il senatore FABRIS, i cui emendamenti tendono a tale scopo.

A nome del Gruppo comunista il senatore TORNATI esprime preoccupazione per un'eccessiva estensione dell'oggetto del disegno di legge; del resto, la sua stessa presentazione ad opera del Governo rappresenta un tentativo di dilazionare ulteriormente la vigenza della legge n. 183 del 1989, di cui si intacca l'organicità e si pregiudica l'immediata applicazione. Richiede altresì che la seduta sia sospesa in corrispondenza dell'inizio del dibattito sul bicameralismo in Assemblea.

Il senatore SPECCHIA condivide i timori per un'eccessiva proliferazione di proposte emendative, che potrebbero stravolgere l'impianto originario del disegno di legge n. 2218 sul quale, peraltro, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale accetta di confrontarsi con la maggioranza.

Dopo un breve dibattito cui prendono parte i senatori CUTRERA, BOSCO, TRIPODI ed il sottosegretario ANGELINI, il Presidente sospende la seduta.

(La seduta sospesa alle ore 10,15, riprende alle ore 12,15).

Il sottosegretario NUCARA illustra l'emendamento del Governo all'articolo 1, volto ad inserire nel Comitato dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo anche il Ministro della sanità.

Diverso avviso esprimono i senatori TORNATI e CUTRERA, contrari ad un'eccessiva integrazione del Comitato, che andrebbe a detrimento della snellezza dell'organismo. Parere contrario esprime anche il relatore BOSCO, ricordando che l'inserimento del Ministro per gli affari regionali e di quello dei beni culturali, previsto dall'articolo 1, risulta giustificato da esigenze settoriali, mentre non altrettanto può dirsi per il Ministero della sanità.

Il senatore FABRIS illustra il proprio emendamento all'articolo 1, volto ad inserire nel Comitato dei ministri un'adeguata rappresentanza dei soggetti istituzionali membri dell'Autorità per l'Adriatico: quest'ultima va infatti ricondotta all'impianto generale dell'autorità di bacino, ed a tal fine l'oratore ha presentato emendamenti anche ad altri articoli del disegno di legge n. 2218.

Il sottosegretario ANGELINI aderisce alla considerazione testè svolta in merito all'Autorità per l'Adriatico, ma richiede a nome del Governo una pausa di riflessione ed il conseguente ritiro degli emendamenti del senatore Fabris; nel prosieguo dell'*iter* il Governo proporrà un *corpus* organico di emendamenti, raggruppati in un capo II, ovvero provvederà alla presentazione di un apposito disegno di legge di modifiche alla legge n. 57 del 1990.

Dopo che i senatori BOSCO e TORNATI hanno espresso la propria soddisfazione per l'impegno preso dal Governo, il senatore FABRIS

accetta di ritirare i propri emendamenti. Indi il presidente NESPOLO dispone l'accantonamento dell'articolo 1.

Il senatore TORNATI illustra un proprio emendamento soppressivo del comma 2 dell'articolo 2, volto a mantenere intatta la composizione prevista dalla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 183 del 1989. Dopo i pareri contrari del relatore BOSCO e del sottosegretario ANGELINI, il presidente NESPOLO dispone l'accantonamento dell'articolo 2.

Il senatore CUTRERA illustra il proprio emendamento all'articolo 3, concernente il servizio valutazione impatto ambientale. Il relatore BOSCO ed il sottosegretario NUCARA esprimono parere favorevole.

Il sottosegretario NUCARA illustra un emendamento del Governo all'articolo 3, volto a riformulare la composizione del comitato istituzionale dell'Autorità di bacino. Il senatore TORNATI si dichiara contrario, come anche il senatore CUTRERA ed il relatore BOSCO, che esprime parere negativo.

Dopo che il senatore FABRIS ha confermato il ritiro di un altro suo emendamento, riguardante l'Autorità per l'Adriatico, l'articolo 3 è accantonato.

Alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 20 febbraio 1990, n. 85, sono presentati alla Commissione due emendamenti aggiuntivi, del relatore e del senatore Tornati, concernenti il meccanismo di surrogatoria dello Stato in caso di inerzia delle regioni nel conseguire l'intesa di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il senatore BOSCO propone la previa convocazione dei presidenti delle regioni interessate presso la Presidenza del Consiglio, mentre il senatore TORNATI propone una previa diffida ad adempiere entro congruo termine.

La medesima diversità di procedure si registra in due emendamenti all'articolo 4, illustrati dagli stessi proponenti e concernenti i piani di bacino di rilievo regionale.

Il senatore SPECCHIA si dichiara contrario a tutti gli emendamenti suddetti, mentre il senatore CUTRERA ne sottolinea i comuni aspetti positivi, senza peraltro esprimere preferenze per alcuno di essi. Su invito del sottosegretario ANGELINI i proponenti si dichiarano disponibili a concordare un testo unitario. Gli emendamenti aggiuntivi e l'articolo 4 sono quindi accantonati.

Il presidente NESPOLO dà conto di un emendamento aggiuntivo all'articolo 4, presentato dal senatore Pagani, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 23 della legge n. 183 del 1989.

Il relatore BOSCO illustra, sul medesimo oggetto, un proprio emendamento inteso a chiarire le disposizioni di tale comma riguardanti la percentuale del 10 per cento, prevista come misura massima

dell'importo dei lavori del concessionario: risulta infatti estremamente ambiguo il riferimento agli oneri sostenuti, in relazione a quelli di progettazione, dei quali l'emendamento proposto prevede il rimborso a tariffa professionale.

Decisa opposizione ad ambedue le ipotesi prospettate esprime il senatore TRIPODI, sottolineando la necessità che le parcelle professionali non siano affidate a meccanismi eccessivamente discrezionali.

Il senatore CUTRERA ritiene che al rischio delle concessioni condizionate da pressioni o ingerenze si debba rimediare con l'attività di controllo e di inchiesta del Parlamento, e non già nella legislazione di settore: propone comunque che sia mantenuto il testo originario dell'articolo 23 della legge n. 183 del 1989, impegnando con un ordine del giorno il Governo ad imprimere direttive ispirate a trasparenza e corretta amministrazione.

Concordano i senatori SPECCHIA e TORNATI, secondo cui la lettura della norma dà luogo ad un'equivoca mescolanza tra funzioni professionali e funzioni imprenditoriali.

Dopo che il relatore BOSCO ha insistito nel mantenere il proprio emendamento, il sottosegretario NUCARA si dichiara contrario ad ambedue gli emendamenti, ricordando che l'istituto della concessione nella *ratio* dell'articolo 23 era limitato solo ad opere di particolare complessità.

Il presidente NESPOLO rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente avverte che la seduta prevista per le ore 15,30 di oggi pomeriggio non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

Presidenza del Vice Presidente

PIREDDA

indi del Presidente

BARBERA

La seduta inizia alle ore 15,10.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge recante:

«Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988-1989 e 1989-1990» (atto Senato n. 2187)

«Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti trasporti a fune» (atto Senato n. 2067)

«Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune» (atto Senato n. 2094)

«Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune» (atto Senato n. 2204)

«Interventi in favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle località montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi territori» (atto Senato n. 2230)

(Esame e conclusione)

Il deputato CAVERI, relatore sui provvedimenti, li illustra ricordando che essi prevedono tutti agevolazioni a favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune, in relazione ai danni conseguiti al mancato innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988-89 e 1989-90; benefici sono poi previsti per i lavoratori addetti a tali imprese, che sono quasi sempre stagionali e quindi soggetti a risentire particolarmente del mancato funzionamento degli impianti per gli sport invernali e della crisi delle aziende turistiche.

Dopo essersi soffermato ad analizzare il contenuto dei singoli provvedimenti, alcuni dei quali prevedono interventi di maggior respiro a favore delle aziende in crisi, mentre altri - come il disegno di legge n. 2204, già approvato dalla Camera - si limitano a prevedere la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte dirette, nonchè

la corresponsione di indennità agli addetti sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, il relatore conclude proponendo di esprimere parere favorevole su tutti i provvedimenti in esame, che non presentano particolari problemi sotto il profilo del rapporto Stato-Regioni: aggiunge solo che lo Stato è tradizionalmente poco attento al turismo montano e che in questo campo sono state sempre le regioni a dover intervenire.

Il senatore SCIVOLETTO afferma di concordare con le considerazioni svolte dal relatore, in particolare per quanto riguarda l'esigenza di intervenire a fronte dei danni provocati all'attività turistica dal mancato innevamento delle trascorse stagioni invernali. Invita però a sottolineare, nel parere da rendere alla Commissione di merito, con riferimento a quei provvedimenti, come il disegno di legge n. 2230, che delineano interventi di più ampio respiro a favore delle imprese colpite, l'esigenza di salvaguardare il ruolo programmatico e di iniziativa delle regioni.

La Commissione approva quindi, all'unanimità, il seguente parere:

«PARERE FAVOREVOLE

sui disegni di legge in titolo, richiamando l'attenzione della Commissione di merito, per quello che concerne i provvedimenti che configurano interventi nel settore di più ampio respiro, sull'esigenza di assicurare la piena salvaguardia delle competenze e del ruolo programmatico delle regioni».

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge recante:

«Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» (atto Senato n. 2218)

(Rinvio dell'esame)

In assenza del deputato ANGELONI, relatore sul provvedimento, il presidente BARBERA rinvia l'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Parere ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato sul disegno di legge recante:

«Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee» (Legge comunitaria per il 1990) (A.S. n. 2148)

(Esame e conclusione)

Il presidente BARBERA, relatore sul provvedimento, ne illustra i contenuti ricordando che con questo disegno di legge viene data per la prima volta attuazione a quanto previsto dalla legge n. 86 del 1989, così da assicurare il costante adeguamento della legislazione nazionale alla normativa comunitaria. Si tratta di un provvedimento necessariamente multidisciplinare, con cui si dà attuazione ad un gran numero di

direttive nei più diversi settori. Lo strumento prescelto, come risulta dall'articolo 1 del disegno di legge, è quello della delega al Governo sulla base di principi e criteri direttivi di carattere generale che sono indicati nell'articolo 2 del disegno di legge, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, nonché in aggiunta ai criteri e principi specifici dettati con riferimento alle singole materie.

A questo proposito ritiene che, sotto il profilo del rapporto Stato-Regioni, vada segnalata alla Commissione di merito la necessità che la normativa interna accolga come principio direttivo la conservazione e valorizzazione della peculiarità della ripartizione di attribuzioni tra lo Stato e le Regioni, anche al fine di riequilibrare il progressivo trasferimento in capo agli organi comunitari di sempre maggiori scelte di politica legislativa, con l'attribuzione alle regioni di tutti i possibili criteri e compiti attuativi. Non va dimenticato, infatti, che permane un ampio margine di scelta e di valutazione in ordine alle modalità interne di attuazione. È quindi possibile e opportuno valorizzare il ruolo positivo delle regioni in tutti gli ambiti che non sono esclusi dal rispetto delle norme comunitarie, se del caso ricorrendo alle procedure sostitutive. Aggiunge che anche in sede di definizione delle norme di attuazione deve essere valorizzato il principio di collaborazione tra lo Stato e le Regioni, così da delineare una disciplina che contemperi il rispetto degli obblighi comunitari con la migliore organizzazione interna delle competenze, in modo da assicurare anche maggiore efficacia alla normativa comunitaria; a tal fine deve essere sviluppato il ruolo già attribuito dalle norme in vigore alla Conferenza Stato-Regioni.

Il relatore passa quindi ad illustrare analiticamente alcune integrazioni e modifiche da introdurre agli articoli 2, 63 e 64 del disegno di legge e conclude proponendo di esprimere parere favorevole condizionato; aggiunge inoltre l'invito a verificare quali direttive o parti di direttive possano essere eventualmente attuate dalle Regioni, senza l'intermediazione delle disposizioni statali.

Il senatore DUJANY, nel sottolineare l'importanza di questo provvedimento, che in sostanza definisce il ruolo da attribuire alle regioni in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie, coglie l'occasione per osservare che la situazione di estremo disagio e difficoltà in cui versano le istituzioni regionali deve stimolare un ripensamento anche del ruolo che svolge la Commissione e della sua capacità di contrastare efficacemente, e con la necessaria incisività, l'impostazione fortemente centralistica che è largamente presente sia nel Governo che nel Parlamento. Questo è tanto più necessario nel momento in cui da alcune parti si considera l'esistenza di questa Commissione sufficiente a garantire in sede parlamentare la rappresentanza delle istanze regionalistiche.

Il senatore PASQUINO, premesso che le questioni ora sollevate dal senatore Dujany vanno esaminate in altra sede, per quello che riguarda il parere sull'A.S. n. 2841 si domanda se non sarebbe possibile una puntuale specificazione delle considerazioni sviluppate dal relatore a proposito dell'opportunità di affidare direttamente alle regioni l'attuazione di alcune direttive o parti di direttive, senza l'intermediazione

delle disposizioni statali; a suo avviso, infatti, la questione del rapporto diretto tra normativa comunitaria e legislazione regionale costituisce un tema centrale.

Quanto all'incisività dei pareri resi dalla Commissione ritiene che questi risulteranno tanto più utili se resi prima dell'avvio del dibattito di merito nelle Commissioni competenti.

Il deputato PIREDDA concorda sull'importanza del provvedimento in esame, che definisce il ruolo delle regioni in ordine all'attuazione della normativa comunitaria. Aggiunge che, a suo avviso, la premessa fondamentale per il rafforzamento dell'istituto regionale sta nell'attuazione coerente e convinta del trasferimento delle competenze. Per un ulteriore contributo in questa direzione si può poi ipotizzare il riconoscimento del carattere vincolante ai pareri resi dalla Commissione.

Il deputato CAVERI afferma che il nodo da sciogliere è quello dell'impossibilità delle regioni ad intervenire nei momenti decisionali, anche quando, come nel caso in esame, si è di fronte ad interventi che incidono fortemente sulle competenze loro attribuite. La stessa Conferenza Stato-Regioni opera per lo più come momento puramente informativo, anziché come sede di effettivo confronto sulle scelte da operare.

Il senatore SCIVOLETTO concorda con quanti hanno osservato che il problema di fondo è quello dell'orientamento spiccatamente centralistico che caratterizza la dinamica dei rapporti Stato Regioni; concorda anche sul fatto che l'attribuzione del carattere vincolante ai pareri resi dalla Commissione ne accrescerebbe l'incisività, così come è da valutare l'opportunità di dotarsi di strumenti nuovi, come un eventuale Comitato pareri.

Per quello che riguarda il provvedimento in esame, afferma di condividere le considerazioni svolte dal Presidente relatore, anche se la complessità dell'intreccio dei rapporti tra direttive comunitarie e normativa regionale non è adeguatamente affrontata da questo disegno di legge, che certo non pone nel giusto rilievo il ruolo che le autonomie regionali possono avere nello sviluppo dell'Europa unita.

Il presidente BARBERA, nel replicare brevemente, sottolinea che i problemi, certamente di ampio respiro, sollevati dal senatore Dujany dovranno essere affrontati in apposita sede. Per quanto concerne alcuni aspetti più strettamente inerenti all'attività della Commissione si riserva di convocare quanto prima una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione approva quindi all'unanimità la seguente proposta di parere formulata dal Presidente relatore:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
considerata l'esigenza che l'allargamento delle materie e dei campi regolati dal diritto comunitario sia assecondato da una

armonizzazione della normativa interna che - per quanto non in contrasto con gli obblighi comunitari - accolga come principio direttivo la conservazione e valorizzazione delle caratteristiche e delle peculiarità della ripartizione di attribuzioni e di competenze tra lo Stato e le Regioni e Province autonome, anche al fine di riequilibrare il progressivo trasferimento in capo agli organi comunitari di sempre maggiori scelte di politica legislativa con l'attribuzione alle Regioni di tutti i possibili criteri e compiti attuativi;

considerata la necessità di definire in sede di conferimento della delega e di autorizzazione alla attuazione in via amministrativa i criteri direttivi che - rispetto delle esigenze poste dall'obbligo di dare piena ed integrale attuazione alla disciplina comunitaria - ineriscono tuttavia all'ampio margine di scelte e valutazioni relative alle modalità interne di attuazione; modalità che la Corte costituzionale ha riconosciuto come connesse alla definizione di esigenze di carattere unitario e ad interessi di rilievo nazionale, suscettibili di legittimare eccezioni allo schema delle attribuzioni stabilito dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 616 del 1977 e dall'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86;

ritenuto che la prefigurazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 11 della citata legge n. 86 del 1989 consente e rende opportuno valorizzare il ruolo positivo delle regioni in tutti gli ambiti che non sono esclusi dal rispetto delle norme comunitarie, ricorrendo, alla occorrenza con maggiore e motivata celerità, alle procedure sostitutive;

ritenuto infine che anche in sede di definizione delle norme di attuazione debba essere valorizzato il principio di cooperazione e collaborazione tra lo Stato e le Regioni in modo che si possa pervenire ad una disciplina che contemperi il rispetto degli obblighi comunitari con la migliore organizzazione interna delle competenze in grado anche di assicurare maggiore efficacia alla normativa comunitaria, e che, a tal fine debba essere sviluppato il ruolo già attribuito dalle norme in vigore alla Conferenza Stato-regioni,

esprime - per quanto di competenza -

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge Atto Senato n. 2148, subordinatamente all'accoglimento dei principi espressi nelle seguenti condizioni:

a) all'articolo 2, primo comma, lettera b), le parole «l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 9 e 10, secondo comma, della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'articolo 2, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1989, n. 418»;

b) al primo comma dell'articolo 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) anche in relazione al criterio direttivo di cui alla successiva lettera c), fatte salve le disposizioni contenute, o direttamente discendenti dagli atti e dalle decisioni comunitarie, o tali che questi non possono essere altrimenti attuati, le norme delegate e gli altri atti previsti dalla presente legge non modificheranno la ripartizione delle

competenze tra lo Stato e le Regioni e province autonome stabilita dalla normativa in vigore; le norme delegate adotteranno inoltre il criterio della attribuzione o delega alle Regioni e Province autonome delle funzioni amministrative che, in tutte le materie di competenza regionale, non devono essere necessariamente attribuite ad organi statali in base ai criteri enunciati in questo punto»;

c) all'articolo 2, lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente proposizione: «in ogni caso, le disposizioni statali di attuazione quantificheranno gli oneri aggiuntivi di natura corrente e a carattere permanente che esse importano per le Regioni; le somme corrispettive saranno previste in aumento al fondo comune regionale e - qualora non già rientranti nelle attuali compartecipazioni al gettito dei tributi erariali - alle spettanze ordinarie delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;

d) all'articolo 63, secondo comma, le parole «le norme di indirizzo e le direttive di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle diverse competenze legislative delle Regioni e province autonome, e secondo i criteri direttivi di cui alle lettere b) e b-bis) dell'articolo 2, le norme di attuazione definiranno i principi e i criteri organizzativi per il riordino dei servizi veterinari; in tal senso esse»;

e) all'articolo 64, terzo comma, dopo le parole «il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie» aggiungere le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni sui criteri generali delle attribuzioni».

La Commissione segnala inoltre all'attenzione della Commissione di merito e delle altre Commissioni chiamate a rendere i pareri sui singoli settori del disegno di legge in esame l'esigenza di verificare se non vi siano direttive o parti di direttive che per la natura delle disposizioni contenute possano essere attuate direttamente dalle regioni senza l'intermediazione delle disposizioni statali».

La seduta termina alle ore 16,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

98ª Seduta

Presidenza del Presidente
BARCA

La seduta inizia alle ore 15.

OSSERVAZIONI SU PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

Esame del seguente atto:

Modifiche e integrazioni alla legge 1º marzo 1986, n. 64, ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria - Atto Senato n. 2205, di iniziativa del senatore Bossi.

Il senatore TAGLIAMONTE, incaricato di svolgere la relazione, esordisce dicendo di non avere difficoltà ad affermare che il disegno di legge si caratterizza per uno spirito di acceso antimeridionalismo, tanto viscerale quanto superficiale. Una impostazione che ha avuto modo di pesare durante la campagna elettorale per le recenti elezioni amministrative, specialmente nelle regioni della Lombardia e del Veneto, e che ora si trasferisce sul piano della produzione legislativa.

La normativa comunitaria e la giurisprudenza della Corte di giustizia costituiscono solo un pretesto, anche se a prima vista fondato ed interessante, per colpire l'intera legge n. 64.

Propone quindi un testo di parere che oltre ad esprimere un giudizio nettamente negativo sul disegno di legge si sforza di fissare alcuni capisaldi, che valgano da direttiva al Governo in vista del negoziato con gli altri paesi della Comunità europea.

Il testo del parere è così formulato:

«La Commissione bicamerale per il controllo sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno esprime parere negativo in merito al disegno di legge, d'iniziativa del senatore Bossi, avente ad oggetto: "Modifiche ed integrazioni alla legge 1º marzo 1986, n. 64, ai fini dell'adeguamento alla normativa comunitaria", e che consiste in un

unico articolo che prevede l'abrogazione dei commi 15, 16 e 17 dell'articolo 17 di detta legge.

A sostegno di tale parere negativo si espongono le seguenti considerazioni:

1. La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 20 marzo 1990 risponde ai quesiti avanzati dal Tribunale Amministrativo della Toscana in ordine alla causa della *Du Pont de Numours Italiana Spa* contro l'Unità sanitaria locale n. 2 di Carrara, pendente presso lo stesso tribunale.

La compatibilità con il Trattato CEE, sulla quale la Corte si è pronunciata, riguarda l'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni che gli enti, le aziende e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad osservare a favore delle imprese industriali, agricole ed artigiane aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nel Mezzogiorno.

La incompatibilità dichiarata si riferisce, quindi, ai commi 16 e 17 dell'articolo 17 e non alla legge n. 64 del 1986 nella sua interezza, come impropriamente si afferma nella relazione del disegno di legge in questione.

2. L'istituto della riserva di cui all'articolo 17, commi 16 e 17, della legge n. 64 del 1986 fa parte del complessivo regime di aiuti a finalità regionale che l'Italia ha il diritto di praticare ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato CEE del Protocollo annesso al Trattato stesso riguardante il nostro Paese.

Tale regime di aiuti - che, anche in merito alla suddetta riserva, è analogo a quelli in vigore negli altri Stati membri e specialmente in quelli che soffrono di squilibri economici e sociali comparabili a quelli del nostro Mezzogiorno - è ammesso e riconosciuto dalla Commissione delle Comunità Europee con la quale le nostre autorità e quelle degli altri Paesi interessati stanno conducendo un serrato confronto ai fini di una definizione comune delle tipologie di intervento e di un'armonizzazione delle normative.

L'abrogazione prevista nel disegno di legge all'esame costituirebbe una dismissione, anticipata e non richiesta, di un tipo di aiuto - che, peraltro, fra le riserve contemplate nella legislazione meridionalistica, si è dimostrato particolarmente efficace ed utile - ed un obiettivo indebolimento della nostra posizione negoziale in sede comunitaria.

3. La sentenza della Corte, che è destinata a produrre effetti sulle decisioni del TAR della Toscana nella citata controversia, non crea alcun obbligo diretto e formale sul piano legislativo nazionale e sulla esecuzione delle leggi vigenti.

Prima che si possa arrivare a quella che l'onorevole proponente del disegno di legge n. 2205 chiama «intimidazione della Commissione», quest'ultima dovrebbe avviare la procedura di infrazione di cui all'articolo 93 del Trattato CEE.

Allo stato, l'avvio di tale procedura non sembra verosimile. Non esiste, infatti, una regolamentazione che disciplini, sul piano comunitario, i regimi di aiuti a finalità regionale. La Commissione, inoltre, è impegnata ad attuare, ai sensi degli articoli 130-A e 130-V del Trattato CEE (così come modificato dall'Atto Unico del Lussemburgo), la «coesione economica e sociale» che, oltre ad una politica attiva della

Comunità, comporta inevitabilmente, e per un periodo presumibilmente ancora lungo, cospicue e chiare deroghe al funzionamento del mercato comune a favore delle aree meno sviluppate come il nostro Mezzogiorno.

4. Se la Corte con la sua sentenza, ignorando la problematica degli aiuti a finalità regionale e l'attuale fase di discussione e di rielaborazione della politica regionale degli Stati membri e della stessa Comunità (e ciò come si è detto più sopra per dare attuazione ai citati articoli 130-A e 130-B del Trattato CEE), ha fondato il suo giudizio di incompatibilità sull'articolo 30 dello stesso Trattato (che riguarda la libera circolazione dei prodotti), questo non costituisce un valido motivo per annullare la legittimità di aiuti che l'articolo 92, comma 3, lettera a e c), considera a tutti gli effetti compatibili.

Nè si può assecondare l'intento soppressivo perseguito dal presentatore del disegno di legge all'esame, il quale ritiene necessario l'«adeguamento spontaneo» della nostra legislazione «anche per evitare sin d'ora - si legge nella relazione - un contenzioso a livello comunitario di cui sia chiamato a rispondere lo Stato italiano con prospettive di dover risarcire imprese danneggiate dall'esistenza delle norme in questione».

Il contenzioso a livello comunitario - se dovesse prodursi - una volta tanto sarebbe utile ed opportuno per misurare la reale volontà della Comunità di assicurare «lo sviluppo armonioso delle economie nazionali» di cui all'articolo 2 del Trattato e mettere alla prova la serietà e la coerenza della nostra politica amministrativa.

5. Quanto alla tirata finale della relazione, che accompagna il disegno di legge, circa «l'infinita serie di leggi tese a favorire e a privilegiare le imprese del Mezzogiorno» e che «solo in apparenza producono benefici alle Regioni 'svantaggiate' ma in realtà costituiscono una delle cause del loro permanente ritardo», il meno che si possa osservare è la gratuità e la superficialità di un assunto che riecheggia orientamenti e valutazioni inconciliabili con la serietà del dibattito e della produzione legislativa del Parlamento della Repubblica».

Il senatore PONTONE trova curiosa la solerzia con la quale tre Commissioni del Senato sono state investite del disegno di legge, e chiamate a pronunciarsi in tempi rapidi. Per contro altri provvedimenti di legge, che recano benefici concreti a favore del Mezzogiorno, patiscono ingiustificati ritardi.

Si pronuncia a favore della proposta di parere del senatore Tagliamonte.

Il deputato NAPOLI dice di essere tentato di esprimersi (paradossalmente) a favore della proposta formulata dal senatore Bossi.

Ricorda di avere più volte chiesto, insieme ad altri parlamentari meridionali, la soppressione della normativa in materia di riserve, perchè essa viene abbondantemente disapplicata o applicata in forma distorta. Ricorda a questo proposito il decreto del ministro del tesoro relativo alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per i quali si applica la quota da destinare agli interventi nei territori meridionali (15 giugno

1989) che - con l'argomento che non sarebbero computabili le spese di investimento aventi già destinazione territoriale, settoriale, e che risultano vincolate da impegni pluriennali finisce per escludere buona parte dei capitoli di bilancio ed abbassare il livello medio della riserva a meno del 5 per cento effettivo. Chiede perciò l'abrogazione di queste norme per togliere alibi formalisti alla politica del Governo.

Dopo aver preannunciato una proposta di legge per trasferire al Sud le imprese manifatturiere a partecipazioni statale ed un'altra proposta intesa ad impedire che la GEPI assista prevalentemente le imprese del triangolo industriale, si pronuncia a favore del parere del senatore Tagliamonte a condizione che esso contempra una chiara denuncia per la mancata attuazione delle riserve. Ribadisce tuttavia che sarebbe tentato di compiere un gesto che suoni provocazione votando a favore di una proposta di legge che considerata strumentale ed inqualificabile.

Il presidente BARCA ricorda che i trasferimenti finanziari servono ad alimentare la domanda di prodotti mentre sarebbe molto più utile, nell'interesse del Mezzogiorno, che lo Stato mirasse al finanziamento dell'offerta. Tra le poche misure legislative che servono a questo scopo, sono certamente da annoverare i comma 15, 16 e 17 dell'articolo 17 della legge n. 64 che il disegno di legge Bossi intende abrogare.

Lo sviluppo disuguale della capacità produttiva ha provocato il formarsi di un *deficit* commerciale che viene stimato intorno ai 62.000 miliardi. Questo divario è destinato a crescere se non verranno adottati provvedimenti strutturali.

In materia di trasferimenti lamenta la scarsa trasparenza delle cifre che, adoperate strumentalmente, finiscono per far credere che il Mezzogiorno, grazie alla legge n. 64, abbia già inghiottito un finanziamento pluriennale di 120.000 miliardi. Su un piano più generale ricorda come gli studiosi più seri di statistica hanno calcolato il trasferimento di ricchezza prodotta dal Mezzogiorno al centro-nord, dal 1950 e dal 1980, in base al saldo migratorio della forza lavoro. Questo trasferimento è paragonabile solo, per le rispettive proporzioni, a quello che si è avuto da tutti i paesi del mondo verso gli Stati Uniti nel primo trentennio del secolo.

Conclude dicendo che la Commissione deve adoperarsi per licenziare al più presto un testo di parere.

Il senatore GIACOVAZZO ritiene che le forze antimeridionalistiche, che prima rimanevano nascoste o si mascheravano in diverse guise, ora tendono a venire alla luce proprio perchè la legge n. 64 comincia a produrre effetti. Non a caso questi risultati sono stati motivo di agitazione antimeridionalistica nella recente campagna elettorale. Vuole tuttavia riconoscere, con riferimento alla impostazione politica della Lega lombarda, come l'elemento fondamentale, il cemento più duro sia costituito non tanto dall'antimeridionalismo bensì dalla lotta alla partitocrazia e allo stato centrale, in chiave fortemente autonomistica.

Ritiene tuttavia costituisca una *felix culpa* e sia venuta allo scoperto una politica in chiave antimeridionalistica perchè permette di chiedere più conseguentemente l'applicazione della legge n. 64, soprattutto nella parte che riguarda il rispetto delle riserve in favore degli investimenti

nel Mezzogiorno. Ritiene inoltre che sia da raccogliere l'invito formulato dal presidente a tenere alto il livello del dibattito, dal momento che culture di bassissimo profilo possono fare breccia in una fase di caduta generale delle ideologie.

Il deputato NICOTRA dice di ritrovarsi nel parere del senatore Tagliamonte ma anche nella provocazione del deputato Napoli. D'altra parte deve essere riconosciuta al senatore Bossi una coerenza, mentre non uguale riconoscimento meritano quanti della classe politica a parole continuano a pronunciare impegni meridionalisti.

Ritiene che dalla Commissione debba partire una forte provocazione per chiedere un intervento ordinario dello Stato, ancorato alle dimensioni della popolazione e quindi a parametri fissi di riferimento. Diversamente ritiene ineluttabile che nel Sud possano proliferare fenomeni simili a quelle delle leghe del Nord d'Italia.

Il deputato RIDI ritiene che meritano apprezzamento tutte le considerazioni svolte dal relatore. Insiste solo sulla necessità di un'iniziativa della Commissione per rendere visibile la quantità e la destinazione di trasferimenti di risorse finanziarie all'interno del paese. Dice questo perchè tra i *mass media* è diffuso un largo pregiudizio, che non è facile sfatare per il motivo che il regime delle riserve viene sovente aggirato attraverso documentazioni formali che producono la falsa impressione di una sua applicazione.

Il deputato GIGLIO ringrazia il presidente della Commissione perchè, mettendo rapidamente all'ordine del giorno dei lavori il parere sul disegno di legge Bossi, ha capito che esso poteva costituire una forte spinta per assumere conseguenti impegni meridionalistici, nel rapporto tra Parlamento e Governo.

Non vuole essere frainteso ma crede sia suo obbligo ricordare come all'inizio degli anni cinquanta, in pieno dominio delle forze centriste e moderate, si avvertì tuttavia l'esigenza (e si ebbe la forza) di produrre una serie di iniziative legislative, in chiave meridionalista. Si domanda se questa opportunità non debba essere rinnovata oggi, quando per la prima volta si assiste a progetti di legge indirizzati contro alcune fasce di popolazione.

Lamenta in particolare l'assenza del Governo, un comportamento che può ingenerare l'idea che sia invalsa ormai una fatalità, un atteggiamento indolente ed una predisposizione al rinvio. Una serie di comportamenti che finirebbero per dare una certa consistenza alla critica proveniente da più parti, rivolta a condannare lo Stato centrale.

Il senatore VIGNOLA dice che il fenomeno delle leghe si compone di molti elementi. Tuttavia non crede che l'antimeridionalismo sia imputabile, come invece ritiene il collega Giacobazzo, all'attuazione della legge n. 64. Al contrario ritiene che la mancata attuazione di quella legge organica si rifletta ed incida negativamente anche sull'economia delle regioni settentrionali. Cita in proposito l'ultimo rapporto della Svimez.

Ritiene che si debba lavorare non a ricomporre un fronte che rivendichi una più forte politica di assistenza ma piuttosto una politica economica forte, non esposta a subire le spinte degli arbitri e dei particolarismi.

Conclude dicendo che sia un bene che la Presidenza del Senato si sia attivata a trasmettere per tempo il testo del disegno di legge, dal momento che certe demagogie devono essere contrastate per tempo.

Il relatore TAGLIAMONTE dice che risulta ormai chiaro come la Commissione sia unanime nel considerare negativamente il testo del disegno di legge. Accoglie alcune modifiche formali e così pure la proposta ad aggiungere nel testo del parere una denuncia per la mancata attuazione del sistema delle riserve in favore del Mezzogiorno.

Riprende la parola per dichiarazione di voto il senatore PONTONE il quale approva il testo del parere ma vuole dire che il suo voto non comporta adesione del Movimento sociale alla politica della maggioranza, nè tanto meno alla politica dell'intervento straordinario (sempre più sostitutivo degli interventi ordinari). Il voto della sua parte politica costituisce invece una denuncia della situazione in cui versa il Mezzogiorno.

Il presidente BARCA mette quindi ai voti il testo del parere nella stesura definitiva.

Il testo del parere è approvato all'unanimità.

La seduta termina alle ore 17,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

139^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 15,10.

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1955, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
(Parere alle Commissioni congiunte 2^a e 12^a. Rinvio dell'esame)

Stante l'assenza del relatore, l'esame del disegno di legge in titolo è rinviato. La Commissione delibera altresì di chiedere una breve proroga per l'espressione del parere.

Pecchioli ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (394)

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (2091)

(Parere alle Commissioni congiunte 3^a e 4^a)

Su proposta del senatore GUZZETTI la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 1990, n. 118, recante differimento del termine relativo all'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e dei militari di truppa del corpo degli agenti di custodia (2280)

(Parere alla 2^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MAZZOLA, il quale, rilevato che il provvedimento differisce il limite di età per la cessazione dal servizio permanente o continuativo dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia al raggiungimento dei 58 anni, propone l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore GALEOTTI, il quale sottolinea comunque l'opportunità che la materia venga regolata organicamente attraverso un disegno di legge ordinario. Si dichiara inoltre favorevole al ricorso ad un articolato *turn-over* anche nel delicato settore del Corpo degli agenti di custodia.

Condivide tali osservazioni il presidente MURMURA.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con l'osservazione proposta dal senatore Galeotti.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 (2274), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 6^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale, pur sottolineando talune perplessità sul disegno di legge in titolo, che hanno motivato la presentazione da parte sua di un'apposita interrogazione ai Ministri del turismo e del tesoro, propone comunque l'espressione di un parere favorevole.

Concordano i senatori GALEOTTI e FRANCHI, i quali stigmatizzano comunque il fatto che, per disciplinare la materia, si sia ricorso alla decretazione d'urgenza, e non ad un disegno di legge ordinario.

Dopo un intervento del senatore VETERE, ad avviso del quale i problemi organizzativi concernenti lo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990 presentano numerosi aspetti destinati a dar luogo a perplessità, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841)

Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074)

Spitella ed altri: Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676)

Nocchi ed altri: Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013)
(Parere alla 7ª Commissione)

Su proposta del senatore GUZZETTI, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole sui disegni di legge in titolo, raccomandando comunque alla Commissione di merito di trasmettere il testo unificato che verrà eventualmente predisposto.

Casadei Lucchi ed altri: Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989 (2023)
(Parere alla 9ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162)
(Parere alla 9ª Commissione)

Su proposta del presidente MURMURA, la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (2229), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 9ª Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, che aumenta il ruolo dei sottufficiali e delle guardie del Corpo forestale dello Stato di 1.800 unità nell'ambito di un quadriennio, propone l'espressione di un parere favorevole. Manifesta comunque preoccupazione riguardo all'articolo 3, che ridisciplina lo sviluppo della carriera dei soggetti facenti parte del Corpo forestale, con il rischio di dar luogo a contrasti con la normativa relativa alle forze di polizia. Propone pertanto di raccomandare alla Commissione di merito di formulare nuovamente detto articolo, onde evitare di dar luogo a eventuali disparità di trattamento.

La Sottocommissione concorda, esprimendo pertanto, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione proposta dal presidente Murmura.

Emendamenti al disegno di legge:**Zito ed altri: Nuova disciplina per l'inquadramento del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani (174)**

(Parere alla 10^a Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore MAZZOLA, il quale, dopo aver ricordato che la Sottocommissione aveva espresso, in data 1° giugno 1988, parere contrario al disegno di legge, illustra gli emendamenti pervenuti, a firma del relatore, che a suo avviso consentono di superare i rilievi negativi precedentemente avanzati. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore FRANCHI fa osservare che nel corso della seduta del 1° giugno 1988, il Gruppo comunista aveva manifestato perplessità sul provvedimento in titolo, con specifico riguardo all'inquadramento giuridico e retributivo che con esso si proponeva di definire a favore del personale già dipendente dall'Ente zolfi italiani. Gli emendamenti consentono a suo giudizio di superare, almeno in parte, le riserve allora espresse.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,50.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione permanente:

INIZIATIVA POPOLARE. - Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo (1): *rinvio dell'emissione del parere;*

PASQUINO ed altri. - Abrogazione del regio-decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare (135): *rinvio dell'emissione del parere;*

PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato (1663): *rinvio dell'emissione del parere;*

Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750): *parere favorevole con osservazioni;*

Deputato MARTINAZZOLI ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonché sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912): *rimessione alla Commissione plenaria;*

ACQUAVIVA ed altri. - Legge-quadro in materia di associazionismo di volontariato (2085): *parere favorevole;*

Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri corpi di Polizia (2261): *parere favorevole;*

alla 6^a Commissione permanente:

Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897) (1897-bis), approvato dalla Camera dei deputati: RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016): *rinvio dell'emissione del parere su testo unificato;*

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217), approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere;*

VITALE ed altri. - Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179): *rinvio dell'emissione del parere;*

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni (2259): *parere favorevole con osservazioni;*

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 91, recante rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli o valori (2260): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 7^a Commissione permanente:

Disposizioni sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore (1576): *rinvio dell'emissione del parere;*

VESENTINI ed altri. - Provvedimenti per il diritto allo studio universitario (2113): *rinvio dell'emissione del parere;*

GUZZETTI ed altri. - Legge-quadro per la professione di maestro di sci (2051): *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 10^a Commissione permanente:

BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411); LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027): *parere favorevole condizionato all'introduzione di emendamenti su testo unificato.*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha espresso, a norma dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, il seguente parere:

alla 5^a Commissione:

PIZZOL ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (1343-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

Infine la Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1^a Commissione:

Nuove norme sulla cittadinanza (1460): *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

161^a Seduta

Presidenza del senatore
CORTESE

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il Tesoro Pavan e per le Finanze Susi.

La seduta inizia alle ore 17,05.

Il senatore AZZARÀ protesta per lo spostamento di fatto degli orari della Sottocommissione per i pareri e per le sue convocazioni, che avvengono senza adeguato rispetto degli impegni dei componenti di essa. Preannuncia che, in conseguenza di tale stato di cose, non intende partecipare al prosieguo dei lavori della Sottocommissione stessa.

Il presidente CORTESE prende atto di tali dichiarazioni e si riserva di sottoporle al Presidente della Commissione.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali 1990 (2274), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione).

Riferisce il presidente CORTESE, osservando che si tratta del decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che destina alle società di calcio e agli interventi per il superamento delle barriere architettoniche, quote dei proventi derivanti dall'effettuazione di concorsi speciali del Totocalcio in occasione dello svolgimento dei campionati mondiali.

Presso la Commissione bilancio della Camera si è svolto un approfondito dibattito, che in sostanza ha visto emergere due posizioni contrapposte: da un lato, si è sostenuto che si tratta di nuove o maggiori entrate e quindi va rispettata la clausola del 25 per cento nel relativo

utilizzo; dall'altro, si è sostenuto che non si è in presenza di nuove o maggiori entrate e quindi non ricorre la condizione del 25 per cento, anche se comunque la fissazione in misura assoluta anzichè in percentuale di spese minime in relazione ad una percentuale minima di introiti derivanti dai quattro concorsi, è ugualmente da stigmatizzare, sia per il fatto che l'entrata è incerta, mentre la spesa è certa, sia per il fatto che si utilizzano a copertura entrate *una-tantum* per finanziare autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale, come nella fattispecie quelle relative all'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ad un primo esame, sembrerebbe che gli introiti siano effettivamente supplementari rispetto a quanto previsto in bilancio. Se questa premessa è vera - è questo il punto reale da accertare - ne consegue che va rispettata la clausola del 25 per cento: in effetti, il parere della Commissione bilancio della Camera, poi disatteso dall'Assemblea, era volto ad introdurre una serie di condizioni tali da tener conto di questo aspetto della questione. Soggiungasi che probabilmente la condizione va apposta anche al primo 32,2 per cento di entrate devolute alle società di calcio (cui potrebbe andare quindi solo il 25 per cento dell'importo corrispondente al 32,2 per cento).

Comunque, si conferma che preliminare è la configurazione delle entrate determinate dai quattro concorsi del Totocalcio come nuove (o maggiori) o meno: da questo dipendono le conseguenze in ordine ai ragionamenti di copertura. Se si tratta di entrate nuove o maggiori, andrebbe confermato il parere della Commissione bilancio della Camera.

Interviene il sottosegretario SUSI, per osservare come la norma concernente la riserva del 75 per cento a sollievo del fabbisogno sia sostanzialmente rispettata. Infatti, come si desume dal comma 2 dell'articolo 1, le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che non potrà non tener conto di tale riserva.

Il sottosegretario PAVAN, nel condividere le osservazioni del relatore, fa presente che comunque la riserva del 75 per cento deve ritenersi operante sulla quota di competenza statale e non su quella di competenza del CONI.

Il presidente CORTESE condivide tale precisazione, ma sottolinea la necessità di esplicitare l'opportunità di salvaguardare la riserva di legge nel testo del provvedimento.

Il senatore SPOSETTI chiede al Governo di conoscere quale sia la quota relativa al 25 e quale quella concernente il 75 per cento, tenendo conto anche del fatto che non esiste un reale motivo di attribuire i fondi secondo le modalità previste nel testo approvato dalla Camera. In ogni caso è indispensabile evidenziare la riserva di legge nel testo del provvedimento.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di esprimere un parere favorevole, a condizione che all'articolo 1, comma 1, sia

specificato che la destinazione della quota del 29,8 per cento al CONI avvenga nei limiti del 25 per cento di essa.

Cuminetti ed altri: Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855)

Libertini ed altri: Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027)

(Parere alla 10^a Commissione su testo unificato e su emendamenti. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente CORTESE ricordando che è stato presentato un testo unificato, con una clausola di copertura finale (articolo 16). Questo articolo copre gli oneri derivanti dagli articoli 14 e 13. Il primo punto da esaminare riguarda la circostanza se sussistano oneri per gli articoli 4 e 10. Soprattutto quest'ultimo prevede una serie di compiti delle regioni, le quali sono chiamate a svolgere funzioni in tema di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica. Mancano poi dati che consentano di valutare gli oneri degli articoli 13 e 14.

Quanto poi alle coperture esse sono, per l'articolo 14, sul Fondo speciale rotativo della legge n. 46 del 1982, mentre per l'articolo 13 in parte sul fondo globale (proroga fiscalizzazione) e in parte sui trasferimenti all'INPS fissati in legge finanziaria.

Quanto alla parte del fondo rotativo, come è noto, la legge n. 362 non prevede la possibilità di attingere a mezzi di tesoreria direttamente per coprire nuove o maggiori spese. Oltretutto, bisognerebbe conoscere a quanto ammontano le disponibilità in essere su tali fondi.

Quanto alla parte relativa al fondo speciale (proroga fiscalizzazione), non sussistono problemi quantitativi, anche al netto della riduzione proposta dal Governo con il recente disegno di legge in tema di tagli alla spesa pubblica. Infine, per quanto concerne il ricorso ai trasferimenti all'INPS, si è in presenza, anche se la norma non l'esplicita, di una copertura su un capitolo ordinario prima dell'assestamento.

In conclusione, per quanto di competenza, i problemi riguardano sia la mancata copertura degli oneri degli articoli 4 e 10, sia l'assenza di elementi per quantificare gli oneri degli articoli 13 e 14, sia l'impossibilità di utilizzare fondi di tesoreria e i capitoli dei trasferimenti dallo Stato all'INPS.

Il senatore GIANOTTI, nel ricordare l'*iter* del provvedimento in questione, sottolinea che la sua assegnazione in sede deliberante coincide con l'impegno, da parte del Ministero dell'industria, di definire una copertura per lo stesso, ciò con particolare riferimento ai problemi conseguenti al prepensionamento del personale del settore, che dovrà essere completamente abbandonato entro il 1995.

Il sottosegretario PAVAN, considerate le perplessità avanzate da parte del presidente Cortese, chiede che il provvedimento sia rinviato a domani, al fine di dar corso ad una verifica da parte del Tesoro.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato a domani.

La seduta termina alle ore 17,45.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Triglia, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni riunite 2^a e 12^a:

Aggiornamento, modifiche ed integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (1509-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 5^a Commissione:

Deputati Caveri ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2204), approvato dalla Camera dei deputati (parere richiesto dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento): *parere favorevole;*

alla 9^a Commissione:

Casadei Lucchi ed altri: Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989 (2023): *parere favorevole;*

Micolini ed altri: Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162): *parere favorevole;*

alla 11^a Commissione:

Vettori ed altri: Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti trasporti a fune (2067): *rinvio dell'emissione del parere;*

Baiardi ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2094): *rinvio dell'emissione del parere;*

Carlotto ed altri: Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori montani nelle stagioni invernali 1988-1989 e 1989-1990 (2187): *rinvio dell'emissione del parere;*

Deputati Caveri ed altri: Disposizioni urgenti a favore delle imprese di trasporto a fune (2204), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

Forte ed altri: Interventi in favore delle imprese esercenti attività di trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle località montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi territori (2230): *rinvio dell'emissione del parere*.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 23 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Mariotti, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2259): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 13^a Commissione:

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218): *parere favorevole.*

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDI 23 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Vercesi, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria per il 1990) (2148): *rinvio dell'emissione del parere;*

Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (2252) (approvato dalla Camera dei deputati): *parere favorevole;*

Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2261) *parere favorevole;*

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario nonché altre disposizioni urgenti (2259): *parere favorevole condizionato;*

alla 13^a Commissione:

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recanti norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218): *rinvio dell'emissione del parere.*

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Cassola, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2259): *parere favorevole con osservazioni;*

alla 13^a Commissione:

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (2218): *parere favorevole.*

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 24 maggio 1990, ore 9 e 15,30

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Ordinamento delle autonomie locali (2092-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- MURMURA ed altri. - Inquadramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste del personale degli enti di sviluppo agricolo di cui all'articolo 8 della legge 30 aprile 1976, n. 386 (722).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Abolizione del segreto di Stato per delitti di strage e terrorismo (1) (*atto n. 873 della IX legislatura*).
- PASQUINO ed altri. - Abrogazione del regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e modifiche alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, in materia di segreto di Stato su atti, documenti e notizie di interesse militare (135).
- PECCHIOLI ed altri. - Nuove norme in materia di procedure di imposizione del segreto di Stato (1663).

In sede deliberante

Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (2252) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia (2261).

In sede consultiva

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di espropriazione per pubblica utilità (1947)
- BOATO. - Norme in materia di espropriazione del regime dei suoli e per la procedura di esproprio (2102).

BILANCIO (5ª)

Giovedì 24 maggio 1990, ore 16

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991-1993 (*Doc. LXXXIV, n. 3*).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Interventi per la realizzazione di obiettivi prioritari di sviluppo economico e sociale (1896).

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 24 maggio 1990, ore 11 e 16

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti (2259).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico (2217) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- PATRIARCA ed altri. - Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in «capitale» del «capitale di fondazione» del Banco di Napoli e del «fondo di dotazione» del Banco di Sicilia (381).
- VITALE ed altri. - Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione (2179).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed operazioni a premio (1897-ter) *(Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990, dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1897)*.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) *(Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento)*.
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. - Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria nonché disposizioni urgenti per l'acquisizione di strutture e per l'incentivazione economica del personale della medesima Amministrazione (1453).
- SCEVAROLLI ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (80).
- SANTALCO ed altri. - Delega al Governo della Repubblica per la ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria (308).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello Stato (1897-bis) *(risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 24 gennaio 1990, degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897)*.

- RUFFINO ed altri. - Nuove norme in materia di alienazione dei beni immobili dello Stato (1016).
- MALAGODI ed altri. - Programma straordinario di alienazione di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- PIZZOL ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 1985, n. 427, e dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1986, n. 890, recante integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento, rispettivamente, della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro (1343-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto ministeriale relativo all'effettuazione di alcune lotterie nazionali, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.
- Schema di decreto ministeriale relativo all'effettuazione di alcune lotterie nazionali, predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge 26 marzo 1990, n. 62.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 24 maggio 1990, ore 8,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Autonomia delle università e degli enti di ricerca (1935).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per l'attuazione dell'articolo 33 della Costituzione (autonomia delle Università) e delega al Governo per il finanziamento delle Università (26).

- CONDORELLI ed altri. - Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università (1483).
 - FILETTI ed altri. - Ristrutturazione dell'ordinamento universitario (1813).
 - PECCHIOLI ed altri. - Autonomia delle università e degli enti pubblici di ricerca (2047).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 24 maggio 1990, ore 15,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
 - Adeguamento delle dotazioni organiche del Corpo forestale dello Stato (2229) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Discussione del disegno di legge:
 - Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (2243) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - LOPS ed altri. - Norme per l'istituzione del marchio di qualità dell'olio di oliva destinato alla vendita (925).
 - BUSSETI ed altri. - Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli olii vergini di oliva di pregio (1697).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - GIUGNI ed altri. - Riordino dei laboratori di analisi per l'esportazione ed immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del relativo personale (771).
- III. Esame dei disegni di legge:
 - MARGHERITI ed altri. - Nuove norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini (1017).
 - MICOLINI ed altri. - Norme in materia di tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini (2162).

- MORA ed altri. - Modifiche alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, recante normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1695).
- COVIELLO ed altri. - Legge-quadro per la definizione dell'imprenditore agricolo a titolo principale e istituzione dell'albo (1769).
- CASADEI LUCCHI ed altri. - Estensione delle provvidenze per le aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-1989 (2023).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 24 maggio 1990, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- BOATO. - Norme per l'eliminazione delle tubazioni in cemento-amianto per le condotte di acqua potabile (1411).
- MANCIA ed altri. - Norme per disciplinare l'impiego dell'amianto, la rimozione e lo smaltimento dei materiali contenenti amianto, nonché l'adozione di dispositivi di protezione in attuazione della direttiva CEE 83/477 (1837).
- CUMINETTI ed altri. - Norme per la costituzione di un comitato tecnico-scientifico sulla ricerca di materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del settore, nonché disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimento, e adozione di dispositivi di protezione in attuazione delle direttive 83/477/CEE e 87/217/CEE (1855).
- LIBERTINI ed altri. - Norme per la prevenzione, decontaminazione e protezione dagli effetti dell'inquinamento da amianto e per la riconversione delle produzioni a base di amianto (2027).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- ZITO ed altri. - Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dell'Ente zolfi italiani (174).
-

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Giovedì 24 maggio 1990, ore 15,30

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) (2148).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle Partecipazioni statali**

Giovedì 24 maggio 1990, ore 15

- Esame del programma pluriennale di intervento dell'ENI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 24 maggio 1990, ore 15

- Audizione dei presidenti dell'Istituto previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI), della Cassa previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS), e della Cassa previdenza e assistenza per i geometri.